

Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO

KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE

ESAARCO CONFEDERAZIONE

ESERCENTI AGRICOLTURA ARTIGIANATO COMMERCIO

Università Nazionale della Polizia

TUV SUD



Corso di Specializzazione
II^a livello
Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana,
Sistemi di Videosorveglianza e
Tecniche Investigative di Indagine

A cura del Dr. Domenico Giannetta
Comandante Polizia Locale – Esperto Sicurezza Urbana
Contatti : giannetta.domenico@libero.it – 333/3052645

KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE

ESAARCO CONFEDERAZIONE

ESERCENTI AGRICOLTURA ARTIGIANATO COMMERCIO

Università Nazionale della Polizia

TUV SUD

Obblighi dei Comuni





Le amministrazioni Comunali, in qualità di titolari del trattamento, sono gravate da numerosi obblighi da rispettare a pena di sanzioni, anche abbastanza pesanti.

Tra i principali adempimenti rientra l'individuazione del **responsabile del trattamento dei dati personali** (di regola coincidente con il Comandante della Polizia Municipale responsabile del servizio), nonché la designazione del **responsabile della protezione dei dati (DPO)** in base al **Regolamento (Ue) 2016/679**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

3



L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DPO AD UN SOGGETTO ESTERNO ALLA PA



Normativa

Regolamento UE 679/2016 - Articolo 37

PARAGRAFO 5
Il DPO è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

PARAGRAFO 6
Il DPO può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

4



Linee Guida

Gruppo di lavoro Articolo 29

La funzione di DPO può essere esercitata anche in base a un contratto di servizi stipulato con una persona fisica o giuridica esterna.

- È indispensabile che il DPO soddisfi tutti i requisiti previsti dalla sezione 4 del Regolamento (articoli 37, 38, 39).
- È necessario che il soggetto designato goda di tutte le tutele previste dal Regolamento.
- È raccomandato che sia un solo soggetto a fungere da incaricato per ciascun cliente, prevedendo al riguardo specifiche disposizioni nel contratto di servizio.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 5

Giurisprudenza italiana

Sentenza TAR Friuli Venezia Giulia 287/2018

La certificazione ISO/IEC/27001 non costituisce un titolo abilitante ai fini dell'assunzione e dello svolgimento delle funzioni di DPO, dovendosi valutare unicamente le competenze.

Sentenza TAR Lecce 1468/2019

Se la funzione di DPO viene attribuita ad una persona giuridica, il soggetto designato come DPO deve essere membro o appartenere all'organico della persona giuridica.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 6





L'Amministrazione comunale deve pubblicare una **informativa sul proprio sito** contenente:

- ❖ modalità e finalità di attivazione degli impianti di videosorveglianza;
- ❖ **modalità di raccolta e conservazione dei dati;**
- ❖ modalità di esercizio del diritto di accesso degli interessati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 51/2018;
- ❖ **indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità degli stessi.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

7



Occorre inoltre disciplinare le modalità di nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza nonché i casi di diretta visione delle immagini

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

8





Il Comune che decide di avvalersi di un servizio informatico per il pagamento delle sanzioni stradali **dovrà prestare particolare attenzione alla sicurezza dei sistemi messi a disposizione dai fornitori.** Formalizzando in maniera dettagliata gli accordi con i responsabili esterni del trattamento per evitare che in caso di problematiche tecniche l'eventuale sanzione ricada anche sul titolare.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  10





Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione n. 419 del 2 dicembre 2021.

Un cittadino incorso nei rigori del codice stradale ha effettuato il pagamento di una sanzione utilizzando il servizio on-line messo a disposizione dal Comune tramite una società privata **riscontrando che era sufficiente inserire un numero progressivo di verbale e una data per aver accesso a verbali di soggetti sconosciuti, con tanto di fotografia dell'infrazione.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

11



Spid
La tua identità digitale

Con il Sistema Pubblico di Identità Digitale accedi in un click ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti, ogni volta che su un sito o un'app trovi il pulsante "Entra con SPID".



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

12





Facebook, Twitter e gli altri Social Network sono entrati prepotentemente nella vita di tutti noi, pochi sanno però che quello che viene “postato” e “condiviso” può essere oggetto di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, senza distinzione tra profilo “aperto” o “chiuso” (privato e/o solo per gli “amici” o “follower”) pertanto la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Costituzione) va bilanciata con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod civ).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



14



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Con il termine Social Network si fa riferimento a qualsiasi piattaforma web che consenta di creare un'identità sociale individuale e di poter gestire una propria rete sociale. L'ormai capillare diffusione di tali piattaforme, a cui si può accedere liberamente, richiedono una particolare attenzione nell'utilizzo e in ciò che viene condiviso, poiché come la giurisprudenza ha recentemente confermato, **il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari al lavoratore.**

Essendo una **materia strettamente legata ad un mondo in costante cambiamento, anche la giurisprudenza deve continuamente aggiornarsi** per poter fornire interpretazioni ed orientamenti in linea con le diverse casistiche che si profilano.

Una ordinanza del **T.A.R. della Lombardia**, ha confermato il mese di **sospensione comminato ad un lavoratore per aver «messo un like» su Facebook ad un contenuto ritenuto lesivo dell'immagine dell'amministrazione presso cui egli prestava servizio.** Ordinanza n. 246 del 03/03/2016 – T.A.R. Lombardia

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

15



Articolo 21 – Costituzione Italiana

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

16





Statuto dei lavoratori - Legge 20 maggio 1970, n. 300
Art. 1 - Libertà di opinione
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

Critica del lavoratore fondata? Licenziamento ingiustificato

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Sentenza 9 maggio - 9 luglio 2019, n. 18410
La Cassazione ammette la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero entro i limiti della verità oggettiva dei fatti denunciati

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

17



La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo, garantita a tutti dalla nostra Carta fondamentale all'**art. 21**, costituisce uno dei principi cardine di ogni democrazia che si rispetti, al punto da poter essere considerata unità di misura della democraticità di un ordinamento nazionale.

Come ogni diritto, tuttavia, **essa soggiace ai limiti di tutela e rispetto degli altri diritti e libertà di pari rango costituzionale e, pertanto, cessa là dove l'esercizio della libera manifestazione del pensiero leda qualcuno di tali diritti e libertà costituzionalmente apprezzabili, prime fra tutte il decoro e la dignità della persona umana.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

18





Quando, poi, la libera espressione del proprio pensiero si esplica nell'ambito del rapporto e dei luoghi di lavoro (**art. 1, Stat. Lav.**), e diventa critica mossa nei confronti delle scelte del datore di lavoro, la sua tutela sopporta non solo il limite del rispetto dei diritti della personalità, e dunque del decoro e della reputazione dell'impresa, a sua volta specificazioni della libertà di iniziativa economica, - che possono essere sacrificati solo se la critica persegue un interesse superiore collettivo - **ma anche quelli che dottrina e giurisprudenza hanno definito i c.d. limiti interni al diritto di critica del lavoratore.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

19



Perché la critica del lavoratore nei confronti dell'impresa o di suoi rappresentanti o superiori gerarchici sia legittima deve avere ad oggetto fatti veri, che rispondano a criteri di veridicità ed oggettività riscontrabile, nonché pertinenti, coerenti e funzionali allo scopo che la critica stessa persegue, astenendosi da accuse infondate e dai contorni meramente diffamatori (c.d. principio della continenza sostanziale), e deve altresì essere esternata per il mezzo di forme verbali o scritte rispettose dei criteri della correttezza e civiltà, che non contengano, in particolare, espressioni denigratorie o scurrili che risultino offensive e ingiuriose (c.d. principio di continenza sostanziale).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

20





Il superamento di tali limiti attraverso l'utilizzo di espressioni da parte del lavoratore che minano il c.d. minimo etico, attribuendo all'impresa o ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, **espressioni volgari ed infamanti o deformazioni tali da suscitare disprezzo e derisione, ovvero fatti penalmente rilevanti privi di un fondamento di verità, è stato più volte qualificata dalla giurisprudenza una condotta idonea a ledere il rapporto fiduciario posto necessariamente alla base del rapporto di lavoro e a porsi, dunque, come giusta causa di licenziamento del lavoratore autore della critica scorretta** (*ex plurimis* Cass. Civ. sez. lav. 14527/2018).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

21



Su tali presupposti ed in loro adesione, **la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 18410 del 9 luglio 2019 (testo in calce), chiamata nuovamente a valutare il corretto esercizio del diritto di critica di una lavoratrice, nella specie esercitato attraverso la presentazione di una denuncia-querela nei confronti del proprio datore di lavoro per non aver questi dato attuazione ad un'ordinanza cautelare del Giudice del lavoro al quale ella si era rivolta, ha escluso la legittimità del licenziamento irrogato per aver la stessa lavoratrice rispettato, nelle modalità di denuncia della condotta della società, i principi di contenenza sostanziale e formale, in particolare per aver agito nella consapevolezza di muovere al suo datore di lavoro un'accusa fondata.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

22



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In totale condivisione con il ragionamento deduttivo e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie fatto dalla Corte territoriale, la Suprema Corte ha osservato che, posto che l'ambito di accertamento devoluto al giudice di merito riguardasse la presenza o meno nella lavoratrice della consapevolezza di muovere un'accusa infondata, e quindi di danneggiare l'impresa, nel momento in cui sporgeva denuncia, **le risultanze documentali, come l'assenza di prova da parte della società della sua conformazione al provvedimento giudiziale, indicano chiaramente che la società era a perfetta conoscenza del provvedimento cautelare e delle prescrizioni dettate dallo stesso, almeno nelle sue parti essenziali, e che pertanto era perfettamente in grado di dare seguito a quanto ad essa richiesto dallo stesso provvedimento, diversamente da quanto dalla stessa sostenuto.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 23



A fronte di tale complessivo accertamento di merito, e della rispondenza della condotta della lavoratrice ai propri doveri di correttezza e fedeltà nel criticare la scelta dell'impresa datrice di non eseguire nei suoi confronti quanto ordinato dall'Autorità Giudiziaria, **la Corte ha ritenuto congruo e ragionevole il giudizio espresso dai Giudici di merito circa l'insussistenza dell'addebito posto a fondamento del licenziamento irrogato alla lavoratrice, dichiarando inammissibile il ricorso – per non essersi confrontato con il *decisum* della sentenza gravata – e condannando la società ricorrente alla refusione delle spese processuali.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 24





Codice Civile - Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Codice Civile - Art. 2105 - Obbligo di fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

25



Violazioni Penali



CLICK HERE

Abuso di ufficio – Art. 323 CP

CLICK HERE

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio – Art. 324 CP

CLICK HERE

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio – Art. 326 CP

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

26





Codice Penale - Art. 323. Abuso di ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1)

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 75, lett. p), L. 6/11/2012, n. 190 e, a decorrere dal 17/07/2020, dall'art. 23, comma 1, D.L. 16/7/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/9/2020, n. 120.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 27



Codice Penale - Art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 28





Codice Penale - Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 29



Indicazioni per un uso consapevole dei social network

Le 5 cose da non fare in servizio

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 30





MAI COLLEGARSI E POSTARE MATERIALE SUI SOCIAL NETWORK IN ORARIO DI LAVORO, NEMMENO DA DISPOSITIVI PRIVATI

È bene ricordare che l'art. 21 della Costituzione e l'art. 1 dello Statuto dei lavoratori garantiscono il diritto alla manifestazione libera del proprio pensiero, nel rispetto, però, dei principi della Costituzione e delle norme dello Statuto stesso.

Uno di questi limiti discende dallo stesso obbligo di espletare la prestazione lavorativa: il diritto di manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro non autorizza pertanto l'interruzione a tal fine del normale svolgimento delle mansioni assegnate.

Sotto questo profilo, qualora vi sia un accesso ai social network che va al di là dei limiti della normale tollerabilità, si configura una violazione dei doveri di diligenza del lavoratore, che può formare oggetto di una sanzione conservativa oppure, nei casi più gravi, il licenziamento (la giurisprudenza già da tempo ha affermato che una lunga e ripetuta connessione ad internet per scopi privati e non connessi alla prestazione lavorativa, durante l'orario di lavoro, legittima il licenziamento per giusta causa.) - Tribunale di Milano Sezione Lavoro 14/6/2001

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

31



MAI UTILIZZARE I BENI AZIENDALI SENZA CONOSCERNE LA POLICY DI UTILIZZO

Lo Statuto dei Lavoratori, il Jobs Act e il Garante della Privacy stabiliscono che **l'azienda deve fornire ai dipendenti le regole di utilizzo dei dispositivi aziendali in dotazione** (tablet, computer, smartphone, etc..).

E' necessario prendere coscienza di cosa si può e non si può fare con i dispositivi aziendali dalla lettura attenta dell'informativa disposta dal datore di lavoro.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

32





Come stabilito dal **Garante della Privacy il 1 Marzo 2007 nel documento web n. 1387522** è **dovere fondamentale del datore di lavoro la pubblicazione di un codice di comportamento che stabilisca le regole a cui il lavoratore si deve attenere nell'utilizzo della dotazione informatica** (tablet, computers, smartphones, cellulari) a sua disposizione.

Indirizzo ripreso anche dal cd. Jobs Act che, fra gli altri, ha apportato modifiche all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori: **è necessario che i lavoratori siano adeguatamente informati circa le modalità con le quali devono essere utilizzati gli strumenti concessi in dotazione e le modalità con le quali verrà esercitato il controllo.**

Dunque è importante che il lavoratore prenda conoscenza dell'informativa aziendale, che deve essere precisa, completa ed esaustiva, così da avere una chiara comprensione di quali condotte siano ammesse, e quali siano vietate.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

33



Codice Penale - Art. 314. Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, **se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.**

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

34





MAI “POSTARE” RIFERIMENTI DI QUALSIASI TIPO LEGATI ALLA PROPRIA AZIENDA

I contenuti lesivi dell'immagine dell'azienda, o informazioni che possano far risalire direttamente o indirettamente all'impresa, **configurano una violazione dei doveri di correttezza, diligenza e fedeltà, stabiliti dal codice civile.**

Post di questo genere hanno già causato provvedimenti disciplinari e licenziamenti in varie aziende pubbliche e private.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 35



Ci si riferisce, ovviamente, a **contenuti che possono in qualche modo risultare lesivi dell'immagine dell'azienda:** in tal caso, informazioni che possano far risalire – direttamente o indirettamente – all'impresa, **potrebbero configurare una violazione dei doveri di correttezza, di diligenza e di fedeltà da parte del dipendente, secondo quanto stabilito dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile.**

La violazione di tali principi, secondo una consolidata giurisprudenza, può essere causa di provvedimenti disciplinari sia conservativi che espulsivi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 36





**MAI POSTARE ESPRESSIONI INGIURIOSE o
OFFENSIVE VERSO SUPERIORI, COLLEGHI o
VERSO L'AZIENDA STESSA**

**Le espressioni ingiuriose e
offensive, oltre ad avere rilevanza
penale, sono motivo di
licenziamento per giusta causa.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

37



**Qualora il lavoratore pubblichi contenuti che possano essere
lesivi della reputazione dell'azienda o di altre persone impiegate
nell'impresa, è possibile incorrere in un licenziamento per
giusta causa.**

**Contenuti offensivi verso colleghi o superiori possono essere
riconosciuti come diffamatori e far scattare il licenziamento –
Tribunale Ivrea, Sentenza del 16/06/2016.**

Allo stesso modo, *post* che risultino diffamatori nei confronti
dell'azienda, possono configurare un comportamento tale da
pregiudicare la società e la sua immagine. **Le frasi offensive, che
determinano una lesione dell'immagine aziendale comportano,
nuovamente, un rischio di licenziamento – Tribunale di Milano
Ordinario del 01/08/2015.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

38





EVITARE DI MANTENERE UN PROFILO PUBBLICO CON POST VISIBILI A TUTTI

La prudenza impone di limitare le impostazioni di privacy sul profilo così da non rendere accessibili i contenuti a tutti i potenziali utenti.

Tuttavia, **anche quei contenuti sulle nostre bacheche, che crediamo essere visualizzabili solo da una ristretta cerchia di persone, possono essere invece utilizzati dal datore che ne è venuto in possesso anche indirettamente (es: screenshot).**

Il modo migliore per non incorrere nelle sanzioni, invece, è quello di non utilizzare i social per sfoghi, insulti o considerazioni negative nei confronti del proprio contesto lavorativo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

39



Questo punto è strettamente connesso ai precedenti, poiché, **nel comminare sanzioni, si tiene conto anche del numero potenziale di fruitori del contenuto postato sui social network.**

In alcune delle sentenze, la severità del provvedimento è stata determinata anche dal fatto che i contenuti oggetto di sanzione non erano riservati ai soli «amici» dell'utente/lavoratore, ma erano visibili ad una più ampia cerchia, rendendo così molto più numerosa la platea di possibili visualizzatori e, dunque, aumentando potenzialmente il danno di immagine subito dall'azienda.

Pertanto, limitare la cerchia di persone che possono visualizzare i nostri contenuti, è senz'altro un buon modo di proteggere la propria privacy.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

40





Il modo migliore per non incorrere nelle sanzioni, invece, è quello di non utilizzare i social network per sfoghi, insulti o qualsiasi considerazione negativa nei confronti del nostro datore di lavoro.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

41



Ordinanza n. 246 del 03/03/2016 – T.A.R. Lombardia

Il T.A.R. ha confermato la sospensione dal servizio per la durata di mesi 1 poiché «l'aggiunta del commento "mi piace" ad una notizia pubblicata sul sito facebook che può comportare un danno all'immagine dell'amministrazione, assume rilevanza disciplinare; sebbene la notizia avesse un contenuto complesso, in quanto **oltre all'informazione sul suicidio dava anche quella del pronto intervento della Polizia penitenziaria, la mancanza di un tempestivo recesso dal giudizio espresso, dopo che esso era stato seguito da altri giudizi inequivocabilmente riprovevoli, esclude che la condotta possa considerarsi irrilevante**»

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

42





Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza depositata il 14.6.2001

La contestazione fatta dall'azienda ad una giovane lavoratrice di ventitré anni addetta a mansioni impiegatizie presso l'ufficio vendite della Società, si basa sulla lettera di contestazione di cui si riportano i punti essenziali: "sono emersi collegamenti internet giornalieri di durata lunghissima, due da circa due ore ciascuno, uno solo da tre o quattro ore, se non di più, in coincidenza con la Sua presenza al lavoro. Il suddetto utilizzo, verso siti di interesse estraneo alla normale attività dell'azienda, si è interrotto in concomitanza col periodo di permesso matrimoniale [...], durante il quale sono stati registrati soltanto tre collegamenti in diciassette giorni [...] Dal suo rientro i collegamenti lunghi sono ripresi con ritmo giornaliero [...] Durante il suo periodo di ferie, ma ad azienda aperta con personale ridotto, il traffico su internet è risultato irrisorio [...] Al rientro dalle Sue ferie i collegamenti hanno riassunto le caratteristiche inizialmente descritte [...] Normalmente il traffico internet termina verso le 17,30, quando Lei timbra il cartellino". Accertati i fatti, e considerato che le connessioni non sono state sporadiche, e quindi comprensibili o giustificabili, ma cospicue e regolari, tale comportamento ha integrato gli estremi di un rilevante inadempimento degli obblighi contrattuali di lavoro: in altri termini, quale che fosse la ragione (internet o qualsiasi altra cosa), per tutte quelle ore la lavoratrice non ha effettuato la prestazione per la quale era retribuita. Il tribunale di Milano, pertanto, conferma il licenziamento della lavoratrice.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

43



Tribunale di Ivrea, Sentenza 16 giugno 2016

È il caso di un lavoratore che, ripreso servizio dopo il dispositivo del tribunale che dichiara la nullità del termine apposto ai contratti *de quibus*, veniva convocato in azienda per la ricostituzione del rapporto di lavoro, pur venendo esonerato dal rendere la propria prestazione lavorativa. In tale data, il lavoratore pubblicava sulla propria bacheca facebook il seguente post: «Grazie coglioni!!! Beccare Cash stando a casa a grattarsi il cazzo!! Very Thanks!! Il pacco è riveder colleghe milf arrapate con sti bacetti. ... Odiose!!! Nn vedono cazzo dall'89 ... cacciati sti 100 euro a qualche gigolò... Mortacci vostre!!»

Netto il pronunciamento del giudice, che conferma il licenziamento: «Davvero questo Tribunale non riesce ad intravedere una qualche giustificazione alla condotta dell'attore, per cui, non può che essere affermata la sussistenza della giusta causa posta a fondamento del provvedimento espulsivo del ricorrente.»

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

44





Tribunale di Milano, Ordinanza 01 agosto 2015

La contestazione è stata fatta ad un lavoratore che, durante l'orario di lavoro, ha pubblicato tre foto sul suo profilo pubblico scattate all'interno dell'unità produttiva dove era addetto, accompagnati dai seguenti messaggi: «come si lavora alla Y. ditta di merda» «We papagal». Il licenziamento comminato al lavoratore è stato confermato dal giudice sulla base delle seguenti motivazioni: «Senz'altro vero che le foto non sono state pubblicate sul sito dell'azienda e che le didascalie non recano il nome della società, ma, inserite nella pagina pubblica del ricorrente, esse risultavano accessibili a chiunque e, senz'altro, a tutta la cerchia delle conoscenze più o meno strette del lavoratore: dunque, a tutti quei soggetti che, per essere familiari, colleghi o comunque conoscenti di X., erano perfettamente in grado di sapere che l'espressione di discredito era riferita ad Y. s.r.l. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, peraltro, la frase "come si lavora alla Y. di merda", lungi dall'essere semplicemente "inelegante o sconveniente" o un "intercalare di routine", è a tutti gli effetti un'ingiuria idonea, per le modalità con le quali è stata manifestata, a determinare una lesione dell'immagine aziendale.»

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

45



Garante Privacy, 1 Marzo 2007, doc. web n. 1387522

3.3. Informativa (art. 13 del Codice)

All'onere del datore di lavoro di prefigurare e pubblicizzare una policy interna rispetto al corretto uso dei mezzi e agli eventuali controlli, si affianca il dovere di informare comunque gli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice, anche unitamente agli elementi indicati ai punti 3.1. e 3.2.. Rispetto a eventuali controlli gli interessati hanno infatti il diritto di essere informati preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti di dati che possono riguardarli. Le finalità da indicare possono essere connesse a specifiche esigenze organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro, quando comportano un trattamento lecito di dati (art. 4, secondo comma, l. n. 300/1970); possono anche riguardare l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria. Devono essere tra l'altro indicate le principali caratteristiche dei trattamenti, nonché il soggetto o l'unità organizzativa ai quali i lavoratori possono rivolgersi per esercitare i propri diritti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

46



Disposizioni del singolo Ente

- Regolamento Uffici e Servizi Codice Disciplinare
- Regolamento Polizia Locale
- Regolamento Utilizzo social network

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 47

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165

Art. 3 Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
- 3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.**

...

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 48





Peraltro, ogni operatore gode presso l'opinione pubblica di una considerazione sociale, culturale e istituzionale connessa alla funzione svolta che lo caratterizza, in via continuativa, come appartenente alla Polizia Locale; pertanto, la sua immagine di poliziotto è prevalente rispetto a quella come privato cittadino.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 49



Tale peculiarità, propria dell'appartenente della Polizia locale, giustifica e impone ai medesimi di tenere un maggiore riserbo e una particolare cautela nell'esprimere, anche via web, opinioni, valutazioni anche di taglio critico, specie in ordine ai fatti che interessano l'opinione pubblica.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 50





L'utilizzo dei social è dunque caratterizzato, oltre che dai limiti formali e regolamentari, anche dai principi deontologici che connotano una categoria peculiare di dipendenti pubblici posta al servizio della comunità, delle Istituzioni democratiche e dei cittadini, per la tutela dell'esercizio delle libertà e dei diritti ed il controllo sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti delle Autorità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 51



Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali - Roma, 4.XI.1950 - ARTICOLO 10 - Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 52





Pertanto, **lo status giuridico rivestito da tutti gli appartenenti ai vari ruoli della Polizia Locale richiede un comportamento ineccepibile ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni sui "social forum on line", ispirato all'equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle altre opinioni e ai doveri inerenti alla funzione svolta.**

Si fa presente, nel contempo, che gli strumenti social, sebbene l'utente possa aver impostato specifiche restrizioni rispetto ai profili di privacy, non garantiscono la riservatezza della comunicazione e la possibilità di limitare con sicurezza i destinatari del messaggio.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

53



A ciò occorre aggiungere come sia estremamente difficile rimuovere nel web in modo definitivo i post, le fotografie ovvero i video; infatti, la mera cancellazione degli account dei social network o l'eliminazione, seppure tempestiva, dei contenuti ritenuti inappropriati non escludono la successiva loro riproposizione, potendo questi essere stati acquisiti dagli utenti esterni attraverso la realizzazione di screenshot o salvataggi di pagine web, a testimonianza della tendenziale permanenza delle risorse una volta inserite in rete.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

54





La pubblicazione di testi, immagini o qualsiasi altra manifestazione audio/videografica attinenti all'attività di servizio (passata, in corso o futura) in seno a spazi telematici anche in parte sottratti al pieno dominio dell'utente (incluse, dunque, molte applicazioni di messaggistica), espone le suddette attività a seri rischi, tra cui quello di compromissione dell'efficacia e della sicurezza dei servizi oltre a collidere con gli obblighi di mantenimento del segreto dell'ufficio. Ciò vale a maggior ragione laddove nelle informazioni e nei dati di cui sopra siano coinvolti terzi, ove il doveroso rispetto della loro riservatezza è tutelato anche da una rigorosa specifica normativa, che prevede in caso di inosservanza ingenti sanzioni amministrative pecuniarie.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

55



In ogni caso, ciascun appartenente alla Polizia Locale ben può esprimere opinioni ma sempre ponderando oculatamente tempi, modi e caratteri delle proprie esternazioni in modo da tenere un comportamento improntato a «correttezza, imparzialità e cortesia» in linea con quanto previsto dal proprio codice di comportamento.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

56





Infatti, le suddette esternazioni, tra cui un messaggio apparentemente innocuo o un like espresso in corrispondenza di un post recante commenti su fatti o personaggi balzati agli onori della cronaca, possono essere travisate e amplificarsi a dismisura nonché offrire a terzi una percezione dissonante o addirittura contraria ai valori rappresentati dalla divisa, determinando nocumento all'immagine della propria Amministrazione di appartenenza, in quanto potrebbero instillare nell'opinione pubblica l'idea che determinate condotte o giudizi appartengano alla Polizia Locale e all'Ente Locale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 57



Lo status di poliziotto locale rende opportuna, altresì, una riflessione sull'importanza di non diffondere, sui social network, notizie attinenti alla propria persona e al proprio *éntourage* innanzitutto familiare (es. generalità, residenza, etc.), poiché i dati forniti telematicamente potrebbero essere utilizzati in modo improprio da terzi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 58



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Appare, pertanto, opportuno ribadire che ogni operatore di polizia, in ossequio ai doveri prescritti dalla attuale disciplina ordinamentale, deve:

Non rivelare a terzi informazioni e dati né pubblicare notizie, immagini ovvero audio relativi ad attività di servizio che, anche se apparentemente insignificanti, possono arrecare nocumento all'efficacia dei servizi di polizia e, in generale, alla funzionalità dell'Amministrazione ovvero alla privacy di terze persone.

La normativa sulla privacy impone stringenti limiti nonché divieti e prevede gravi responsabilità anche di ordine patrimoniale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 59



Interagire nel web - anche attraverso la partecipazione a gruppi, chat, forum - tenendo un comportamento sempre improntato al massimo rispetto dei principi costituzionali, delle libertà fondamentali, della dignità della persona e di non discriminazione, in linea con i doveri discendenti dal giuramento di fedeltà alla Repubblica, in modo da evitare che il contenuto delle esternazioni individuali, di qualunque tipo, anche non verbali, possa essere equivocado o addirittura travisato e comunque strumentalizzato, con conseguente nocumento all'immagine e imparzialità della Polizia Locale.

Usare, pertanto, massimo equilibrio, cautela e attenzione nella partecipazione a discussioni su forum presenti sul web.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 60





Va precisato, infine, che la pubblicazione di proprie foto in divisa o di altri elementi chiaramente distintivi (ad esempio l'arma di servizio), con l'indicazione delle proprie generalità, del luogo di residenza o di servizio e simili informazioni è quanto mai inopportuna, anche in assenza di rilevanza penale, dal momento che potrebbe prestarsi a usi distorti o impropri ad opera di altri soggetti, con eventuali conseguenti rischi anche per la sicurezza personale degli operatori o dei colleghi nonché del loro nucleo familiare.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

61



Quanto alle possibili conseguenze di comportamenti difforni dalle suddette prescrizioni, **si richiama l'attenzione sulla circostanza che:**

- secondo la più recente giurisprudenza, la pubblicazione di immagini e scritti lesivi della reputazione su siti *web*, *social network* o *chat* di gruppo (es. *WhatsApp*) può integrare la fattispecie aggravata di **diffamazione commessa "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità"** di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che anche l'**amministratore di un blog**, dopo aver preso cognizione della pubblicazione di "**contenuti obiettivamente denigratori**" da parte di terzi, **ne risponde penalmente ove non si attivi tempestivamente a rimuoverli "fin[endo] per farli propri** [, così ponendo] *in essere ulteriori condotte di diffamazione, che si sostanziano nell'aver consentito, proprio utilizzando il suo web-log, l'ulteriore divulgazione delle stesse notizie diffamatorie*".

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

62





b. condotte indebite perpetrate attraverso tali mezzi potrebbero altresì configurare, in astratto, ulteriori fattispecie di reati, quali:

- ❖ **istigazione a delinquere, anche per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa;**
- ❖ **offesa e vilipendio del Presidente della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, delle Forze armate, della nazione italiana, della bandiera nazionale o altro emblema dello Stato;**
- ❖ **ingiuria e diffamazione;**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

63



c. a prescindere dai profili penali, atteggiamenti disinvolti e inappropriati tenuti nella propria “dimensione digitale” **possono ovviamente dare luogo a censure sotto il profilo disciplinare. Cautela, decoro, sobrietà e moderazione** nell'utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione sono “parole chiave” che **devono entrare a far parte del patrimonio comune di ogni Operatore di Polizia Locale, nella consapevolezza che i “social” non solo non esonerano dai doveri connessi allo status rivestito, ma per certi versi li amplificano.** Ciò al pari di quanto previsto per gli appartenenti alle Forze di Polizia dello Stato nei cui confronti sussistono analoghe previsioni normative nei riguardi di tutti i pubblici dipendenti come previsto dal **D.P.R. n. 62 del 2013 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con linee guida emanate in attuazione della Direttiva ministeriale n. 8 del 200913.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

64





Vademecum per un corretto approccio alla condivisione “digitale”

a. Al fine di orientare al meglio il personale nel **complesso, delicato e per certi versi ancora poco esplorato mondo dei “social”**, si riportano a seguire alcuni spunti di riflessione che - **senza pretese di esaustività** - possono aiutare a riconoscere **in concreto** i comportamenti potenzialmente “a rischio”.

In particolare, occorre tenere ben presente che:

- ❖ ogni informazione, *file* o commento condiviso in rete - seppure all'interno di cerchie ritenute, **in buona fede**, ristrette a “**gruppi di amici**” - è in grado di raggiungere in tempo reale “**un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile**” di destinatari, con una **pervasività inimmaginabile** e con effetti (e conseguenze) spesso **irreversibili**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

65



- ❖ **anche una semplice “battuta” riservata a pochi “destinatari”,** ove veicolata tramite un *tweet*, uno “stato” di *WhatsApp* ovvero un estemporaneo “messaggio vocale”, potrebbe **diventare virale**. Sono, infatti, **sempre più frequenti** i casi di inoltro incontrollato di **screenshot** di tali esternazioni, con conseguente esposizione e ludibrio di chi ne è l'autore.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

66





❖ la propria immagine - soprattutto professionale - e quella dell'Istituzione cui apparteniamo possono subire irrimediabili nocuenti **anche a seguito di un episodio apparentemente “innocuo”** (un commento “infelice”, una foto goliardica “virale” accompagnata da commenti gratuiti e pretestuosi, la condivisione di contenuti contro la morale pubblica ecc.) che, **sebbene isolato ed estemporaneo**, potrebbe mettere a repentaglio reputazioni costruite dopo anni di onorata carriera.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

67



Potrebbe essere di ausilio, al riguardo, porsi domande quali:

- ✓ “ciò che voglio dire **corrisponde a verità?** Può **cagionare del male a qualcuno?** È **utile?** È **proprio necessario esternare questo mio pensiero?**”;
- ✓ “la mia serenità e il mio comportamento in servizio **potrebbero essere minati o comunque risentirne?**”;
- ✓ “il contenuto/il pensiero che sto per condividere potrebbe in qualche modo ledere o comunque incidere sulla mia onorabilità, **anche a distanza di anni?**”;
- ✓ “posso escludere con certezza che la notizia che sto commentando o contribuendo a diffondere **non sia una fake news?** Sono in grado di distinguere le fake news dalle notizie vere, visto che **talvolta persino i media hanno inconsapevolmente diffuso notizie false?**”;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

68





- ✓ “i colleghi e/o i cittadini potrebbero farsi un’idea sbagliata di ciò che sono, del mio lavoro e di come lo porto avanti? L’immagine della **Polizia Locale** potrebbe subire effetti negativi a causa mia?”;
- ✓ “sono consapevole che subito dopo aver cliccato il comando “Invio” sul PC/sullo Smartphone, ciò che ho condiviso sfuggirà per sempre al mio controllo?”;
- ✓ “potrei essere in imbarazzo ove i miei Superiori, i colleghi, i collaboratori o le persone con cui mi relaziono quotidianamente - anche per servizio - visionassero in qualche modo i contenuti/pensieri che sto per condividere?”;
- ✓ ciò che **voglio dire** con il mio post (e il modo in cui intendo farlo) è esattamente quello che un ‘**generico lettore**’, anche esterno al mondo militare, **sarebbe in grado di comprendere?** Qualcuno potrebbe malevolmente **strumentalizzare il mio pensiero** ai danni del Corpo?”.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

69



Commenti oltraggiosi contro l’azienda postati su facebook, licenziamento, legittimità (ante “legge Fornero”)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10280/2018 ha **confermato il licenziamento di una lavoratrice licenziata per aver postato su facebook alcune frasi oltraggiose e denigratorie nei confronti dell’azienda presso cui lavorava.** La Suprema Corte – al pari della Corte d’Appello di Bologna - ha ritenuto che il comportamento diffamatorio fosse di tale gravità da far cadere il vincolo fiduciario, in considerazione del fatto che le affermazioni oltraggiose potevano avere una diffusione presso un numero potenzialmente illimitato di persone. Ha altresì ritenuto irrilevante che il messaggio non contenesse esplicitamente il nome dell’azienda, in quanto era facilmente intuibile dal contesto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

70





Uso di facebook in orario di lavoro (“legge Fornero”)
Con sentenza n. 10955/2015, **la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento effettuato dal datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente che utilizzava, a fini personali, facebook, telefono cellulare e tablet, durante l’orario di lavoro.** I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come tali attività possano interrompere la prestazione lavorativa e creare un danno all’azienda in termini di produttività e di sicurezza sul lavoro (causata dalla distrazione). **Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 10955 del 27/05/2015**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

71



Espressioni ingiuriose contro l’azienda postate su facebook (“legge Fornero”)
Con ordinanza del 1° agosto 2014, il Tribunale di Milano ha confermato il licenziamento comminato ad un lavoratore il quale – in orario di lavoro e sul computer aziendale – **aveva visitato siti pornografici ed aveva postato sul proprio profilo facebook alcune fotografie che lo ritraevano sul posto di lavoro con altri colleghi, accompagnate da commenti ingiuriosi nei confronti dell’azienda. Secondo il giudice, tale comportamento fa cadere il vincolo fiduciario, in quanto contrario ai doveri di diligenza, lealtà e correttezza.** Riguardo alla navigazione su siti pornografici, l’ordinanza non approfondisce se l’impresa avesse o meno adottato un disciplinare in materia di posta elettronica ed internet ed un sistema di filtri, secondo le prescrizioni del provvedimento generale del Garante privacy del 1 marzo 2007; peraltro, il controllo sul computer e sulle navigazioni in rete è stato effettuato dopo la pubblicazione su facebook delle immagini e delle relative didascalie. **Ordinanza Tribunale di Milano del 01/08/2014**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

72



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Diffusione su facebook di un video ripreso nei locali dell'azienda.

Si segnala il caso di un video girato da un dipendente nei locali di un call center e che riprendeva un altro dipendente mentre dileggiava i clienti che si rivolgevano al call center in questione. Il video, nel quale compariva anche la ragione sociale e la sede del datore di lavoro, è stato inserito su facebook. Entrambi i dipendenti sono stati licenziati per giusta causa, per aver danneggiato l'immagine aziendale. I due lavoratori hanno impugnato in via d'urgenza i licenziamenti avanti il Tribunale di La Spezia. Il Tribunale, con due ordinanze in data 11 e 31 gennaio 2012 ha respinto entrambi i ricorsi in via d'urgenza. In particolare, il ricorso del lavoratore ripreso nel video è stato respinto argomentando che "la diffusione di video e/o immagini tramite social network determina un grave e concreto rischio di diffusione incontrollata degli stessi, indipendentemente dall'accessibilità alle informazioni ivi contenute ad un gruppo eventualmente ristretto di amici." **Tribunale di La Spezia ordinanze 11/1/2012 e 31/1/2012**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  73



MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022

È iniziato a Roma il processo per ciò che accadde a Roma il 27 luglio 2019 all'interno della caserma dei carabinieri di via dei Selci, quando Gabriel Natale Hjorth, il giovane americano che era stato arrestato assieme al suo amico Finnegan Lee Elder per l'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, fu fotografato e ripreso in un video mentre era ammanettato e bendato. Il processo per il bendaggio è una diramazione del processo principale al termine del quale il 5 maggio 2021, in primo grado, i due ragazzi americani erano stati condannati all'ergastolo.



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  74





A comparire davanti al giudice monocratico (è il giudice che decide da solo, senza la collaborazione di altri colleghi) è il carabiniere Fabio Manganaro, individuato dalla procura di Roma come **colui che bendò il giovane fermato: è accusato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Un altro carabiniere, Silvio Pellegrini, accusato di aver diffuso in tre gruppi di WhatsApp la fotografia di Gabriele Natale Hjorth mentre era bendato, è stato rinviato a giudizio per violazione del segreto investigativo e abuso d'ufficio.**

Durante il processo per l'omicidio di Cerciello Rega, Silvio Pellegrini, accusato di aver diffuso la fotografia, aveva detto che bendare Gabriel Natale Hjorth era stata **«in quel preciso istante l'unica mossa possibile di contenimento. Era l'unico modo per calmarlo. Era agitato, indocile, al punto che ho preso anche qualche testata da lui».** Pellegrini, che per la diffusione di quelle foto è indagato anche dalla procura militare, aveva poi detto che **«il bendaggio è durato pochi minuti, poi la sciarpa è calata da sola sul collo e Natale si è calmato e gli hanno dato da bere».**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

75



Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, organismo del Consiglio d'Europa, ha condannato la pratica del blindfolding, il bendaggio, in quanto «trattamento inumano e degradante»

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

76





Da notizie di stampa è risultato che nelle prime ore del 20 marzo 2019 è avvenuto, **all'interno del Commissariato di XX**, l'**episodio di violenta reazione autolesionistica** da parte di un **uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica**, le cui immagini ed il cui video sono stati diffusi nei giorni seguenti all'accaduto su alcuni siti internet. **Dal video suddetto si vede chiaramente il volto dell'uomo**, mentre si procura lesioni al capo, e si sente scanditamente che, tra i lamenti disperati, dichiara di essere malato oncologico e di avere l'AIDS.

Garante Privacy
Provvedimento del 26 novembre 2020 [9522206]

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 77



al Ministero dell'Interno, titolare del trattamento, di pagare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell'art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

al predetto titolare, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge n. 689/1981.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 78



Utilizzo dei social network da parte dei dipendenti della Polizia di Stato

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 79

Un Like su un post a sfondo razzista può giustificare l'irrogazione di una sanzione disciplinare a un appartenente alle forze dell'ordine.

Il principio è stato enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna (Sezione Prima) con la Sentenza 00010/2022 del 7 gennaio 2022 che ha rigettato il ricorso di un Ispettore della Polizia di Stato che aveva adito il citato Tribunale chiedendo l'annullamento della sanzione della deplorazione, irrogatagli in virtù del fatto di aver apposto un "like" su un messaggio, postato da un proprio conoscente sulla c.d. "news feed" (sezione notizie) di Facebook, che conteneva una frase inequivocabilmente inneggiante a Hitler e ai forni crematori dei campi di concentramento nazisti.

Il ricorrente asseriva di aver inavvertitamente e per mero errore materiale apposto il "like" incriminato mentre stava scorrendo con il dito pollice i messaggi comparsi sul proprio telefono cellulare.

Soggiungeva, inoltre, di aver subito provveduto ad eliminare il suddetto "like" e cancellare il proprio profilo Facebook appena accortosi dell'errore commesso, riuscendovi, tuttavia, solo nella giornata successiva.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 80





Il ricorrente non mancava di evidenziare come il proprio comportamento fosse dovuto solo ad un mero errore materiale di digitazione sul proprio cellulare, in quanto egli mai avrebbe espresso opinioni o condiviso pensieri inneggianti a Hitler e ai forni crematori, non appartenendo il pensiero razzista alla propria persona e alla propria cultura.

Il Tribunale Amministrativo ha rigettato e respinto il ricorso e confermato la sanzione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

81



Nella Sentenza si legge che l'appartenente alla Polizia di Stato è soggetto alle norme comportamentali predisposte dalla stessa Amministrazione di appartenenza e, tra queste, anche a quelle contenute nella Circolare Ministero dell'Interno n. 555DOC/SPEC/SPMAS/5428 del 24 ottobre 2019 con la quale si impartiscono precise disposizioni sull'utilizzo dei social network e delle applicazioni di messaggistica da parte degli operatori della Polizia di Stato. In particolare, la Circolare prescrive che ciascun appartenente alla Polizia di Stato ben possa esprimere opinioni sui social network, ma sempre ponderando oculatamente tempi, modi e caratteri delle proprie esternazioni, in modo da tenere un comportamento improntato a correttezza, imparzialità e cortesia in linea con quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 782 del 1985 (Regolamento di Servizio della Polizia di Stato).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

82



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



A sua volta la norma regolamentare citata nella Circolare stabilisce che il personale della Polizia di Stato deve avere, in servizio, **un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia, mantenendo altresì una condotta irrepreensibile ed operando sempre con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività; egli deve in ogni caso astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione.** Da ultimo, la sentenza che ci occupa cita la norma di carattere generale contenuta nell'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 62 del 2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), secondo la quale il dipendente pubblico evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

83



Dalla semplice lettura delle citate disposizioni è pertanto evidente, secondo i **Giudici del TAR**, che il comportamento del ricorrente da cui ha tratto origine il procedimento disciplinare e la sanzione della "deplorazione", in alcun modo possa essere qualificato quale mero errore materiale, consistendo esso oggettivamente nell'utilizzo superficiale e quindi imprudente del social network, in palese violazione delle norme di comportamento, sia generali che specificamente riferite all'uso dei social network, che devono essere tutte rigorosamente rispettate dagli appartenenti alla Polizia di Stato e delle Forze dell'ordine in generale
(T.A.R. Emilia-Romagna – BO - Sez. I, n. 1038 del 2021)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

84



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il Collegio, infine, rileva come dagli atti di causa risulta che il “like” messo dal ricorrente sul messaggio razzista postato da un suo conoscente abbia avuto una vasta eco nei mezzi di informazione sia a livello di giornali on – line sia nei quotidiani a stampa di livello non solo locale ma anche nazionale. In tali numerosi articoli, il comportamento dell'autore del “like” è stato criticato e stigmatizzato sia in relazione all'appartenenza del medesimo alla Polizia di Stato quale Ispettore Capo sia quale Consigliere Comunale del comune di Ferrara in quota del partito politico “Lega” e che, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, il clamore e la propagazione mediatica del fatto in questione attribuita dal medesimo agli avversari politici, non solo non ha deviato il clamore e il conseguente discredito in direzione delle sole funzioni politiche e consiliari dal medesimo svolte, ma risulta avere avuto l'effetto di “cassa di risonanza” ancora di più allargando ed espandendo il clamore per tale fatto anche negli ambienti della Polizia di Stato, addirittura raggiungendo le più alte cariche istituzionali e politiche di detta Amministrazione, quali il Capo della Polizia e il Ministero dell'Interno, a seguito di diverse interpellanze e interrogazioni a vario titolo provenienti da soggetti appartenenti a partiti politici.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  85



Per questa ragione, a parere dei Giudici amministrativi, risulta pienamente accertato che il fatto in questione ha avuto un risalto mediatico a livello nazionale negli ambienti della Polizia di Stato, con conseguente palese grave nocumento per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  86





Sfogo social contro il Ministro dell'Interno e contro i giudici definiti "comunisti": militare condannato per vilipendio

Respinta la tesi difensiva, mirata a presentare le frasi incriminate, pubblicate su Facebook, come l'esercizio, seppur in modo inopportuno, di un sacrosanto diritto di critica. Per i magistrati della Cassazione, invece, è evidente l'intento di recare offesa alla Repubblica, alle istituzioni, al Governo, al Ministro e alla magistratura.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 87



Condannato per vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate il sergente dell'esercito che su Facebook attribuisce al Ministro dell'Interno la capacità solo di "sparare" baggianate e definisce "comunisti" i giudici. La vicenda risale al gennaio del 2018, quando a Napoli, a seguito dell'allarme provocato dalle violenze perpetrate da alcune 'baby gang', è previsto l'arrivo dell'allora Ministro dell'Interno, M.M., per un vertice in Prefettura ...

Cass. pen., sez. I, ud. 23 novembre 2021 (dep. 21 aprile 2022), n.15555

1. Con sentenza dell'1 luglio 2020 la Corte militare di appello, in riforma di quella emessa il 16 settembre 2019 dal Tribunale Militare di Napoli, ha dichiarato la penale responsabilità di G.N. in ordine a due ipotesi, in concorso formale, di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato, aggravato perché commesso da graduato, e, applicate le circostanze attenuanti generiche ...

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 88





Le aziende e l' "abuso" dei commenti sui "social network" da parte dei dipendenti: sanzioni disciplinari, fino al licenziamento



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  89



L'uso dei "social network" è in costante crescita e diffusione: il fenomeno coinvolge inevitabilmente anche i rapporti tra le aziende e i propri dipendenti, creando una interferenza tra il diritto del lavoro e l'uso dei "social". Sono numerosi i casi finiti nelle aule dei Tribunali, anche recenti, di lavoratori che hanno pubblicamente criticato e disapprovato il datore di lavoro tramite i social network.

Al riguardo la giurisprudenza di merito è assolutamente chiara nell'affermare che, se è legittimo commentare fatti realmente accaduti (sempre con un linguaggio pacato e civile), è invece illegittimo e quindi vietato "postare" messaggi "on line" contenenti attacchi ingiustificati, offese personali, fatti non veri, denigrazioni gratuite ai danni del datore di lavoro, tanto giustificando l'irrogazione di sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, anche il licenziamento.

La linea di separazione tra lecito e vietato corre dunque tra il diritto di critica e l'offesa gratuita, diffamante, totalmente ingiustificata, di per sé intollerabile e quindi sanzionabile.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  90



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La sentenza del 26 luglio 2021 del Tribunale di Taranto relativamente al caso di un ex dipendente di una nota acciaieria del luogo che su Facebook, commentando una serie televisiva, criticava gli autori della fiction per non aver fatto il nome dell'azienda, concludendo il commento con il termine "assassini". Il datore di lavoro riteneva che il post contenesse frasi offensive che ledevano l'immagine dell'azienda e dei suoi dirigenti, determinandosi così a licenziare il lavoratore. Per il giudice, sebbene la frase usata dal lavoratore sia certamente grave e offensiva, risultava comunque troppo generica e non "attualizzata" (il film descriveva fatti realmente accaduti negli anni 2000) per giustificare il licenziamento, e quindi ha disposto la reintegra del lavoratore.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

91



In un altro caso, invece, il Tribunale di Ancona (sentenza 175 del 2021) afferma che **anche frasi e commenti ironici e denigratori del lavoratore, pubblicati in rete, possono risultare offensive e ingiuriosi, giustificando l'irrogazione di una sanzione disciplinare a carattere conservativo.** Ma anche nel caso specifico, il Tribunale ha giudicato eccessivo, e quindi illegittimo, il licenziamento.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

92



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il Tribunale di Crotone (sentenza 298/2021) si è invece pronunciato sul carattere offensivo e denigratorio degli “hashtag” aggiunti ai commenti. Secondo il giudice essi “contribuiscono alla maggiore diffusione del messaggio” condiviso, e quindi, aggiungendosi a commenti ingiuriosi e “like”, rendono a maggior ragione legittimo il licenziamento. Non diversamente per il dipendente pubblico che esprime ripetutamente sul social network frasi denigratorie e offensive contro il Comune. **Così il Tribunale di Livorno (sentenza 191/2021) ha ritenuto giustificata e proporzionata la sanzione della sospensione dal servizio per 30 giorni disposta dal Comune nei confronti di un vigile urbano.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

93



La Cassazione è costante (cfr. tra le molte Cassazione Lavoro 15654/2012; 21633/2013) nell'affermare che **le offese pubblicate sui social network possono giustificare anche il licenziamento, in quanto idonee a ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.** Secondo la Corte non può invocarsi a giustificazione il diritto di critica (costituzionalmente garantito), giacché nei casi che giustificano le sanzioni disciplinari, fino al licenziamento, si tratta di offese personali e generiche, volte a connotare in modo dispregiativo il datore di lavoro, senza alcuna critica specifica circa fatti verificatisi effettivamente sul luogo di lavoro. Ledono quindi irreparabilmente il rapporto fiduciario tra impresa e lavoratore tutti i commenti che diffondono per mezzo dei social network fatti non veri, insinuanti, gratuiti, offensivi, e che non trovano alcuna obiettiva giustificazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

94



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Così, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento motivato dalla pubblicazione su Facebook di immagini e commenti offensivi nei confronti dell'azienda e dei suoi dirigenti (Cass. 28878/2018), a motivo della potenziale capacità del messaggio di raggiungere un numero indeterminabile di soggetti.

Questo principio viene ribadito dalla Cassazione nella sentenza 10280/2018, con la precisazione che esso è applicabile anche se non è indicata espressamente la persona cui le offese sono rivolte, in quanto è sufficiente che questa sia facilmente identificabile; inoltre, il Supremo Collegio afferma che ***“non è necessario che l'elemento soggettivo della condotta del lavoratore si presenti come intenzionale o doloso, posto che anche un comportamento di natura colposa, può risultare idoneo a determinare una lesione del vincolo fiduciario così grave ed irrimediabile da non consentire l'ulteriore prosecuzione del rapporto”***.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

95



Merita però ricordare che a temperare le sanzioni disciplinari irrogate dai datori di lavoro ai propri dipendenti è intervenuta la Corte Europea dei diritti dell'Uomo con la pronuncia 35786 del 15 giugno 2021.

Afferma la CEDU che non è sufficiente un “like” su Facebook a legittimare un licenziamento, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 10 della Carta europea dei diritti dell'UE, che tutela la libertà di espressione.

In conclusione, ancora una volta un tema delicato e complesso, tanto più alla luce della varietà delle possibili singole fattispecie concrete, da doversi, quindi, approfondire di volta in volta.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

96





Lavoro subordinato - Licenziamento per giusta causa - Registrazioni di conversazioni tra il dipendente e i colleghi di lavoro - Utilizzo a fini difensivi - Consenso dei presenti - Necessità - Esclusione - Legittimità della condotta - Sussiste.

L'utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell'imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall'altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio. Ne consegue che è legittima, e inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto. *Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2/11/2021, n. 31204*

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  98





Lavoro - Licenziamento - Illegittimità - Reintegrazione del lavoratore - Registrazione di conversazioni effettuate sul posto di lavoro - Insaputa dei colleghi - Nessuna diffusione all'esterno - Esigenze di tutela dei propri diritti.

Non solo è illegittimo ma scatta anche la reintegra del dipendente licenziato, per grave violazione della privacy, per aver registrato, e filmato, delle conversazioni ad insaputa dei colleghi, senza averle mai diffuse all'esterno, ed al solo fine di preconstituirsì degli elementi di difesa per salvaguardare la propria posizione in azienda.

Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 maggio 2018, n. 11322

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

99



Prova civile - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - Valore probatorio - Colloquio tra lavoratore e datore di lavoro - Registrazione ad opera del primo - Natura - Utilizzazione in giudizio - Ammissibilità - Illecito disciplinare - Esclusione - Fondamento.

La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti, rientrando nel "genus" delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., ha natura di prova ammissibile nel processo civile, sicché **la sua effettuazione, operata dal lavoratore ed avente ad oggetto un colloquio con il proprio datore di lavoro, non integra illecito disciplinare.** Né tale condotta, comunque scriminata ex art. 51 cod. pen., in quanto esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, può ritenersi lesiva del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, che concerne esclusivamente l'affidamento di quest'ultimo sulle capacità del dipendente di adempimento dell'obbligazione lavorativa.

• *Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29/12/2014, n. 27424*

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

100



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Licenziamento disciplinare - Illegittimità - Reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro - Conseguenze economiche - Detrazione dell'aliunde perceptum - Ricorso in cassazione - Motivi di ricorso - Travisamento di fatti - Inammissibilità - Accesso diretto al materiale probatorio - Operazione non consentita in sede di legittimità - Documento e prova documentale - Riproduzioni meccaniche - Registrazione fonografica - Valore probatorio - Illecito disciplinare - E' escluso - Esercizio del diritto di difesa - Giusta causa - Giustificato motivo - Insussistenza - Indennità previdenziali ricevute dal lavoratore - Detrazione del danno risarcibile dovuto dal datore - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

Il dipendente può registrare le telefonate e le conversazioni effettuate con il proprio superiore se il suo scopo è quello di utilizzare le registrazioni per precostituirsi una prova a discarico per impugnare il licenziamento. Con questa affermazione la Cassazione ha affermato il carattere di prova in sede civile, nonché penale, della registrazione tra persone. L'iniziativa del dipendente non lede il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, in quanto egli è tenuto ad adempiere l'obbligazione lavorativa, ma non anche a non condividere i segreti non funzionali alle esigenze produttive o commerciali dell'impresa; e rientra nel raggio d'azione dell'articolo 51 del Cp che scrimina una tale condotta in nome dell'esercizio del diritto di difesa, che ha portata generale e vale anche per le attività svolte prima che la controversia sia stata instaurata.

• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 dicembre 2014, n. 27424

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

101



Fattispecie costituenti reato





Codice Penale - Art. 610 Violenza privata

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.
Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33ter c.p.p.)
Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

103



Cass. pen. n. 17794/2017

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che occupa il parcheggio riservato ad una specifica persona invalida in ragione del suo "status", impedendone l'accesso, e, quindi, privandola della libertà di determinazione e di azione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva abusivamente occupato il parcheggio riservato ad uno specifico disabile dalle 10,40 del mattino alle 2 di notte, ora in cui l'autovettura veniva coattivamente rimossa dalla polizia locale).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17794 del 7 aprile 2017)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

104





Cass. pen. n. 1786/2017

Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo, essendo, invece, penalmente irrilevanti, in virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitarne la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato nella condotta dell'imputato che, al fine di fare rispettare il regolamento condominiale, aveva reiteratamente minacciato, aggredito ed ingiuriato alcuni minorenni che facevano rumori giocando nel cortile condominiale con dei palloni, ed aveva tagliato questi ultimi con un coltello, in quanto tale condotta non aveva impedito ai giovani di riprendere gli stessi giochi). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1786 del 16/01/2017)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

105



Codice Penale – Art. 614 Violazione di domicilio

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni (615; 14 Cost.).

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.).

La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio (50 c.p.p.), se il fatto è omesso con violenza sulle cose (392), o alle persone (581, 582), ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

106





NOTE PROCEDURALI:

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo e quarto comma, consentite (280, 287 c.p.p.); secondo comma, non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: primo e secondo comma, a querela di parte (336 c.p.p.); quarto comma, d'ufficio (50 c.p.p.).

107



Ratio Legis

La ratio di tale disposizione si coglie nella considerazione che i luoghi di dimora non sono intesi solo nella loro materialità, ma anche come proiezione spaziale della persona, la cui libertà individuale si estrinseca nell'interesse alla tranquillità e sicurezza dei luoghi in cui si svolge la propria vita privata.

108





Cass. pen. n. 10498/2018

Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), non possono essere considerati luoghi di privata dimora quelli normalmente destinati ad attività di lavoro, di studio e di svago, ai quali chiunque possa accedere senza necessità di preventivo consenso da parte dell'avente diritto, nulla rilevando che in essi possano anche svolgersi occasionalmente atti della vita privata, ferma restando, tuttavia, l'operatività della tutela penale con riguardo alle parti di detti luoghi (quali, ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi), che abbiano eventualmente assunto le caratteristiche proprie dell'abitazione in quanto destinate anche allo svolgimento di atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell'accesso da parte di estranei. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stata esclusa la sussistenza del reato di violazione di domicilio in un caso in cui la condotta posta in essere dagli imputati era consistita nell'ingresso arbitrario, a scopo dimostrativo, nei locali di un istituto privato di istruzione).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10498 del 8 marzo 2018)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 109



Codice Penale – Art. 615 bis Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa (120; 336 c.p. p.); tuttavia si procede d'ufficio (50 c.p.p.) e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale (357) o da un incaricato di un pubblico servizio (358), con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 110





NOTE PROCEDURALI:

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: a querela di parte (336 c.p.p.); d'ufficio (50 c.p.p.) se ricorre l'ipotesi prevista dal terzo comma.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

111



Ratio Legis

Il legislatore ha introdotto tale norma per far fronte alle sempre più presenti minacce alla riservatezza personale (privacy) legate all'evoluzione delle moderne tecnologie

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

112





KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE

ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Cass. pen. n. 4669/2018

L'art. 615-bis cod. pen., che punisce la condotta di chi procura immagini o notizie attinenti alla vita privata, che si svolgono in luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora, è configurabile anche nell'ipotesi tentata qualora, adoperando tali strumenti, l'imputato non sia riuscito a procurarsi immagini o notizie della vita privata altrui. (Fattispecie in cui l'imputato, introducendo nel bagno dell'ufficio riservato al personale femminile una microtelecamera, a causa di un guasto tecnico di quest'ultima, non era riuscito a riprendere alcuna delle utenti).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4669 del 31 gennaio 2018)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



113



KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE

ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Cass. pen. n. 34151/2017

Ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano "luoghi di privata dimora" cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34151 del 12 luglio 2017)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



114





Codice Penale – Art. 660 Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516 (162 bis, 659, 688).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

115



Ratio Legis

La norma in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillità dei consociati

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

116





KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE

ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Cass. pen. n. 19924/2014

In tema di molestia o disturbo alle persone, la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, integra fattispecie distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. in cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati. (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19924 del 14 maggio 2014)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



117



KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE

ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Cass. pen. n. 3758/2014

Il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. (Fattispecie nella quale è stato escluso che integrasse la contravvenzione una sola telefonata, effettuata in orari normali, al fine, non di molestare, ma di ingiuriare e minacciare la persona offesa). (Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3758 del 28 gennaio 2014)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



118





KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE

ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Cass. pen. n. 19924/2014

In tema di molestia o disturbo alle persone, la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, integra fattispecie distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. in cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 19924 del 14 maggio 2014)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



119



KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE

ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Cass. pen. n. 17787/2008

Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo per sua natura necessariamente abituale, in quanto può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, può però assumere tale forma, incompatibile con la continuazione allorché non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere, quanto la loro reiterazione assillante (nella specie numerose telefonate di tono offensivo) a determinare l'effetto pregiudizievole dell'interesse tutelato.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 17787 del 5 maggio 2008)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



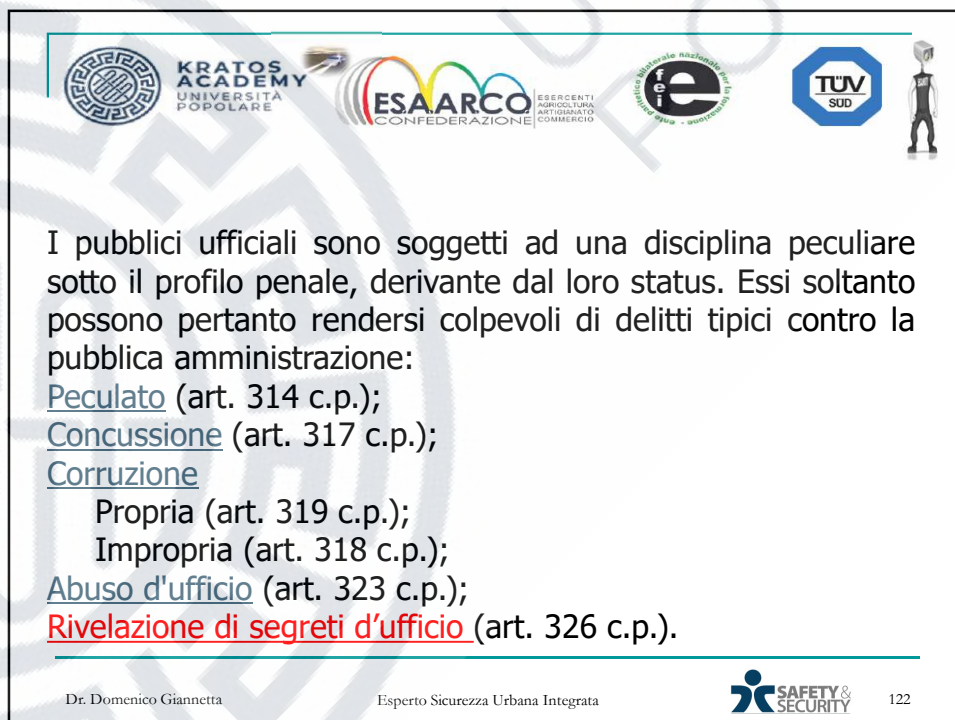
120





**I reati dei
Pubblici Ufficiali
Incaricati Pubblico Servizio**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 121



I pubblici ufficiali sono soggetti ad una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status. Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione:

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione
 - Propria (art. 319 c.p.);
 - Impropria (art. 318 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 122





Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 314 c.p. - Peculato

Il pubblico ufficiale [\[c.p. 357\]](#) o l'incaricato di un pubblico servizio [\[c.p. 358\]](#), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [\[c.p. 458\]](#) o di altra cosa mobile altrui [\[c.c. 812, 814\]](#), se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 123



Ratio Legis

La disposizione trova la propria ragion d'essere nel tutelare il buon andamento, il prestigio e gli interessi patrimoniali della P.A..



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 124





KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



Cass. pen. n. 53974/2016

Costituisce peculato ordinario e non peculato d'uso l'utilizzo continuativo e sistematico di un bene mobile della pubblica amministrazione, effettuato con criteri personalistici ed al di fuori di ogni controllo, tanto che non sia più possibile stabilire se ed in quale misura il bene rimanga ancora destinato a finalità pubblicistiche.

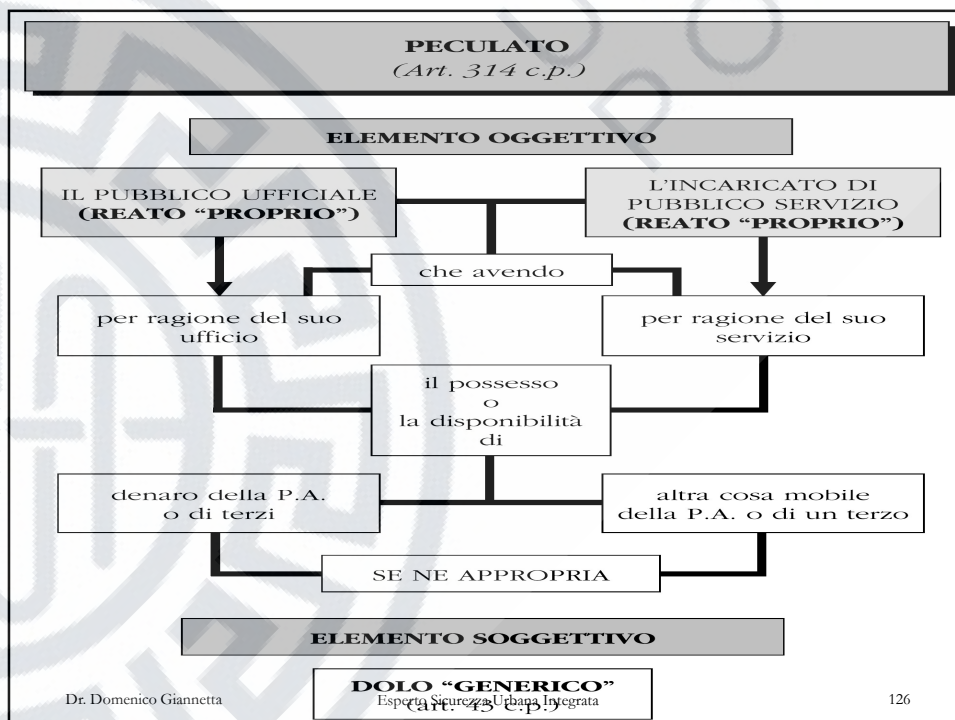
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 53974 del 20 dicembre 2016)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



125





Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale [\[c.p. 357\]](#) o l'incaricato di un pubblico servizio [\[c.p. 358\]](#), il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ad **esempio**, l'esattore delle tasse che trattiene indebitamente per sé la somma eccedente quella risultante dal ruolo, consegnatagli dal contribuente. L'errore del privato deve essere "*spontaneo*", ed il funzionario deve essere in buona fede all'atto del ricevimento della cosa; se l'errore è "*procurato dolosamente*" da quest'ultimo ricorrerà, infatti, una diversa ipotesi criminosa, e cioè la "concussione" di cui all'art. 317 c.p.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

127



Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia **erroneamente convinto** di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore.

L'errore del soggetto passivi deve quindi **preesistere alla condotta del funzionario, essere spontaneo e quindi non determinato**, ricadendosi altrimenti nella fattispecie di concussione.

Viene richiesto il **dolo generico**, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

128





Cass. pen. n. 5515/1996

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice («giovandosi dell'errore altrui», cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale. *(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5515 del 4 giugno 1996)*

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

129



Risponde di peculato continuato e non di truffa il dipendente pubblico che si appropria del denaro proveniente dai privati, a nulla rilevando il difetto della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Così la Cassazione, con sentenza n. 18015 depositata il 29 aprile 2015, ha qualificato il reato commesso da un'impiegata della **polizia municipale** che anziché versare agli uffici postali i soldi consegnati dai cittadini **per il pagamento dei verbali**, falsificando le ricevute, se ne appropriava indebitamente.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

130





Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il pubblico ufficiale sfrutta il proprio potere per costringere o indurre qualcuno a fargli ottenere un vantaggio (esempio: se non fai questo poi ci potrebbero essere svantaggi per te)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

131



Ad esempio commette concussione il docente che richiede denaro o altra utilità (doni, prestazioni sessuali, prestazioni lavorative) nei confronti dello studente/studentessa, minacciando di non consentirle di passare l'esame, oppure del medico che richiede denaro o altro per compiere un intervento cui invece è tenuto nell'ambito di una struttura pubblica, o il funzionario comunale che chiede somme di denaro per compiere l'atto amministrativo cui è tenuto per legge, sotto la minaccia di non effettuarlo, o ancora il magistrato che chiede, anche per interposta persona, denaro o utilità per fare o non fare un atto di ufficio, tanto nei confronti dell'indagato, quanto verso la persona offesa.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

132





Il termine concussione viene dal latino *concussio* “scossa, eccitamento” dunque “pressione indebita, estorsione” e fin dall’antichità si riferiva a condotte predatorie del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringeva qualcuno a dare indebitamente somme di denaro o altra utilità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

133



Cass. pen. n. 2305/2014

Nel delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 75 legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato. (Fattispecie relativa ad un imprenditore costretto, dal sindaco e dall'assessore all'urbanistica di un piccolo comune, a nominare quale "direttore dei lavori" un soggetto a loro vicino - in realtà destinato a funzioni di mero collegamento tra l'impresa e l'amministrazione comunale - per evitare di soggiacere ai continui ricatti ed ostacoli prospettatigli). (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2305 del 20 gennaio 2014)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

134





La differenza fra concussione e corruzione va individuata nella posizione dei soggetti : nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano di parità e per loro concorde reciproca e libera volontà, sì da realizzare un accordo illecito; nella concussione viceversa la volontà del privato è viziata, cioè compressa, alterata dal prepotere esercitato su di essa dal pubblico ufficiale. Sez. VI, sent. n. 281 del 14-01-1983 (cc. del 20-10-1982), Ballarè (rv 156896).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

135



Cass. pen. n. 52378/2016

I reati di concussione e di corruzione differiscono tra loro sia per l'elemento della condotta, in quanto nella concussione l'agente deve avere determinato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziare la volontà, mentre nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano paritario nella conclusione del patto criminoso - per cui l'evento della "datio" o della promessa, pur esistendo in entrambi i reati, ha fonti diverse -, sia per la struttura soggettiva, essendo la corruzione, a differenza della concussione, un reato necessariamente plurisoggettivo, sicché differente è anche la posizione del "solvens"; ne consegue che il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., è violato nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio con l'accusa di corruzione passiva, sia condannato per il reato di concussione. (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 52378 del 12 dicembre 2016)

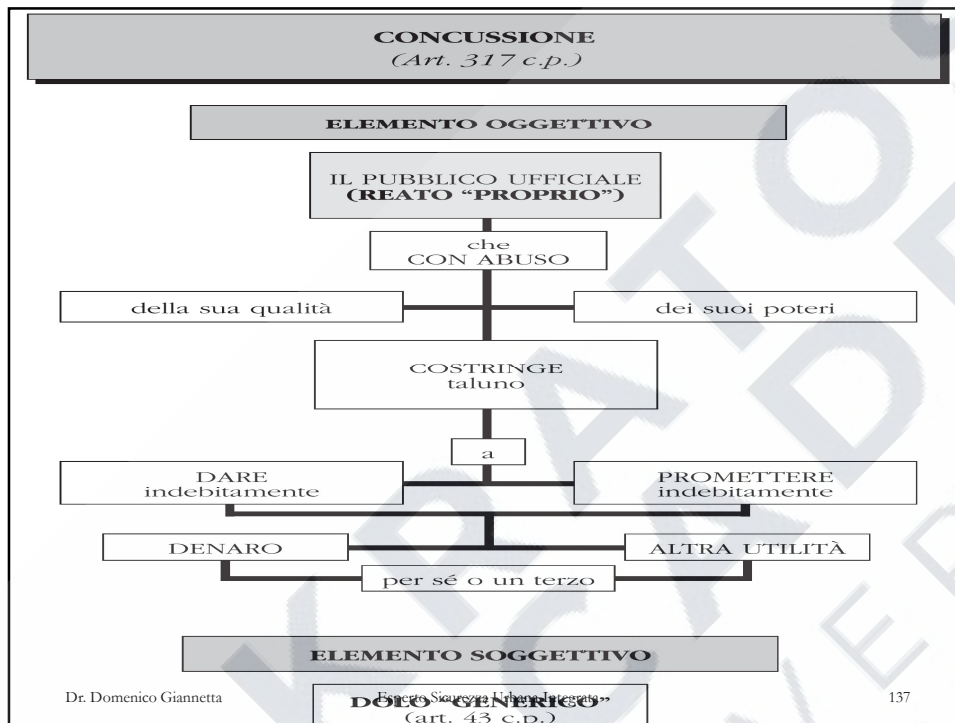
Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

136





Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il pubblico ufficiale ottiene un vantaggio mettendosi d'accordo con il privato (esempio: ti do dei soldi per fare questa cosa)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

138





Commette il reato di corruzione per atti d'ufficio il pubblico dipendente che, incaricato di fornire assistenza agli utenti nella formulazione delle domande di voltura catastale, sulla base di un preventivo accordo, percepisca compensi da taluni notai per esaminare con precedenza assoluta le pratiche ricevute al di fuori delle procedure d'ufficio, rispetto a quelle pervenute regolarmente allo sportello avvalendosi, tra l'altro, dei terminali in uso presso l'amministrazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

139





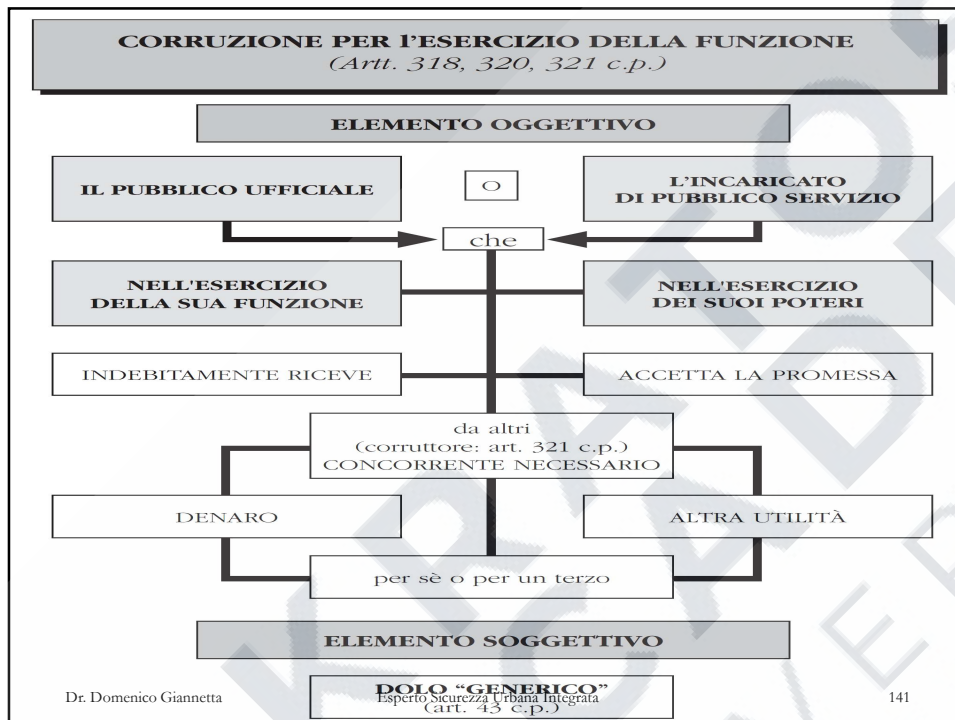
Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

140







Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  142





Per **atto contrario ai doveri di ufficio** si intende non solamente un atto che violi un obbligo specifico del singolo funzionario, ma anche un atto contrario al generico dovere di fedeltà, segretezza, obbedienza, imparzialità, onestà e vigilanza, con ciò escludendosi dall'area del penalmente rilevante il solo atto contrario al dovere di correttezza.

Va inoltre precisato che l'infedeltà del funzionario non deve necessariamente tradursi in un provvedimento formale, essendo sufficiente un qualsivoglia comportamento materiale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

143



Delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), per aver ricevuto da X una somma di danaro per il compimento di singoli atti e comportamenti riconducibili al suo ufficio di consigliere comunale e in generale per l'asservimento delle sue funzioni agli interessi dell'imprenditore e del gruppo imprenditoriale a lui riconducibile, in violazione dei propri doveri istituzionali di imparzialità e correttezza.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

144





Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 322 c.p. – Istigazione alla Corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma [dell'articolo 318](#), ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita [nell'articolo 319](#), ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate [dall'articolo 319](#).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

145



ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PASSIVA IMPROPRIA (comma 1) che ricorre quando il privato istighi il pubblico funzionario a corrompersi, tentando di fargli accettare denaro o altra utilità per il compimento di un atto di ufficio;

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE PASSIVA PROPRIA (comma 2) che ricorre quando il privato istighi il pubblico funzionario a corrompersi tentando di fargli accettare denaro o altra utilità per ritardare un atto di ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio;

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE ATTIVA IMPROPRIA (comma 3) che ricorre quando il pubblico funzionario istighi il privato affinché lo corrompa tentando di farsi offrire denaro o altra utilità per il compimento di un atto di ufficio;

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE ATTIVA PROPRIA (comma 4) che ricorre quando il pubblico funzionario istighi il privato affinché lo corrompa tentando di farsi offrire denaro o altra utilità per ritardare un atto di ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

146





Cass. pen. n. 49057/2013

Integra il delitto di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, comma secondo, c.p., l'offerta di danaro rivolta al custode giudiziario di beni immobili sottoposti a sequestro preventivo, per essere preferito, rispetto ad altri interessati, nella stipula di un contratto di affitto. (Fattispecie in cui il giudice che aveva emesso il sequestro preventivo aveva deciso di acquisire un parere del custode giudiziario sull'affidabilità del conduttore cui sarebbero stati dati in locazione alcuni terreni per la coltivazione).

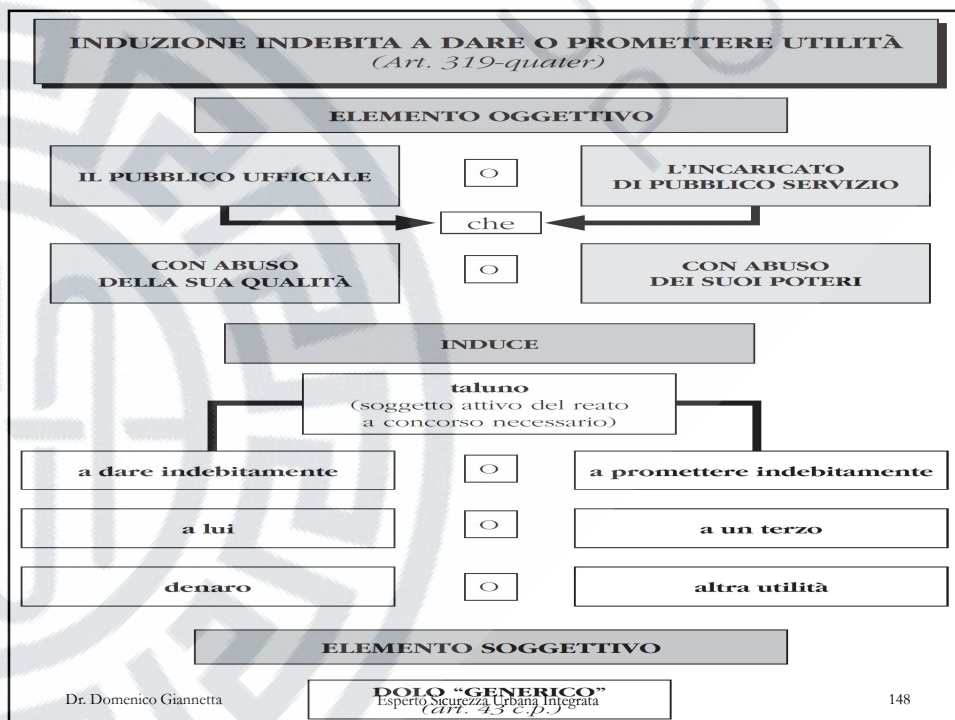
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49057 del 5 dicembre 2013)

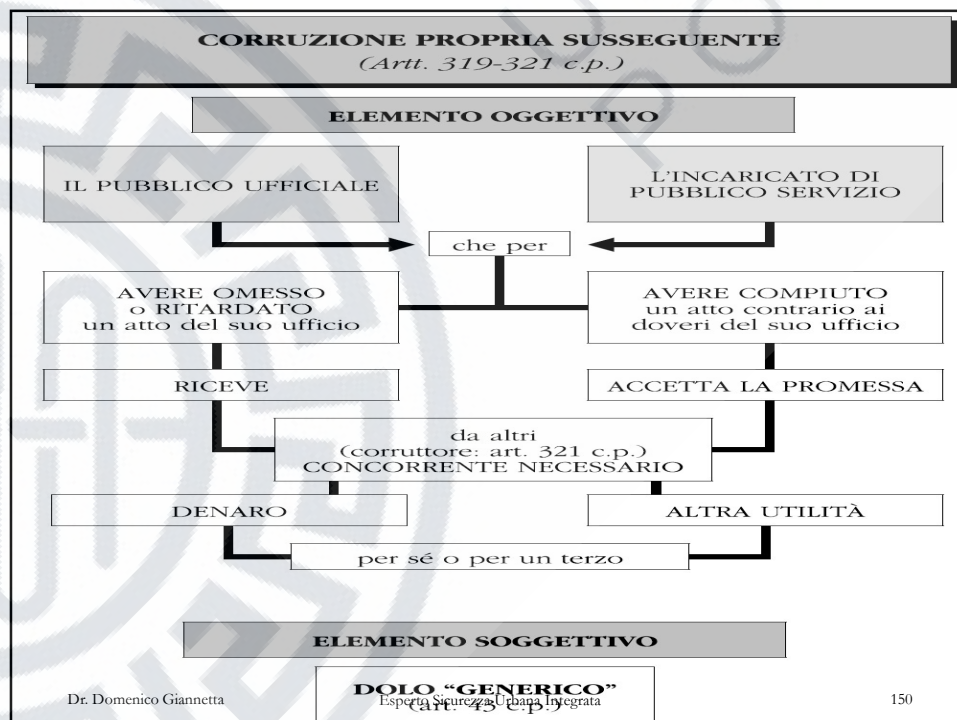
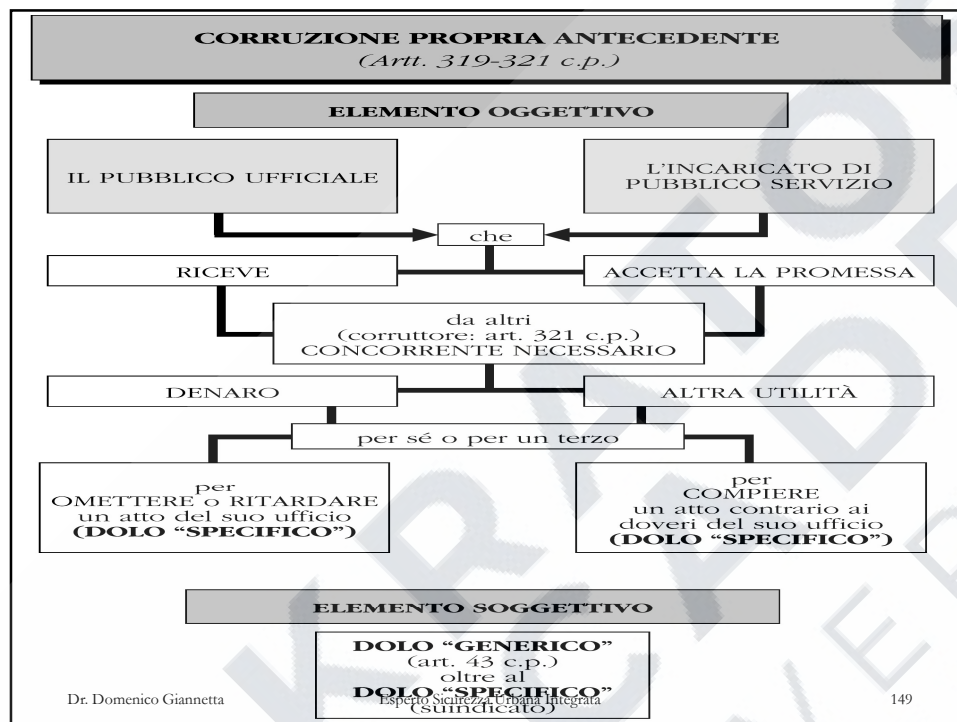
Dr. Domenico Giannetta

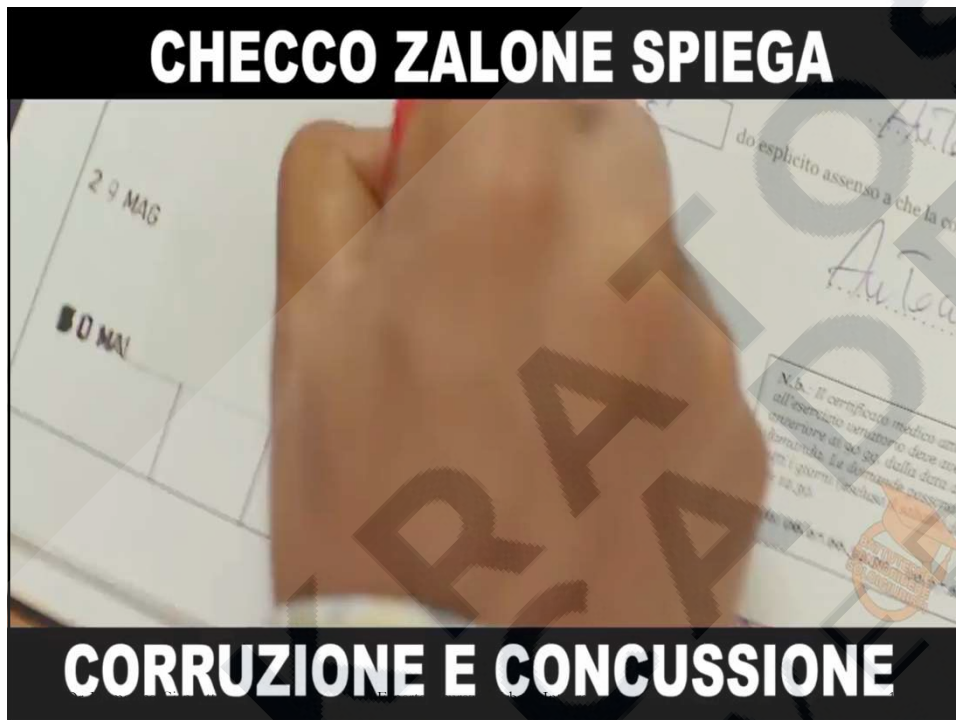
Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

147







Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

152





Cass. pen. n. 52053/2017

Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di abuso d'ufficio, è necessario che la condotta sia realizzata "nello svolgimento delle funzioni o del servizio", con esclusione, pertanto, degli atti compiuti con difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell'art. 21-septies legge n. 241 del 1990, rientrando, invece, nell'alveo della norma incriminatrice le condotte che integrano la c.d. "carenza di potere in concreto". (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato il reato nella condotta di un consigliere comunale con delega ai servizi cimiteriali che, in violazione di ogni norma in tema di appalti, aveva dato incarico ad una ditta di costruire dieci loculi, pagandoli in proprio, ottenendone così la disponibilità e promettendone cinque ad una famiglia del posto). (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 52053 del 15 novembre 2017)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

153



Cass. pen. n. 11394/2015

L'integrazione del reato di abuso d'ufficio richiede una duplice distinta valutazione di ingiustizia, **sia della condotta** (che deve essere connotata da violazione di norme di legge o di regolamento), **sia dell'evento di vantaggio patrimoniale** (che deve risultare non spettante in base al diritto oggettivo); non è peraltro necessario, ai fini predetti, che l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale derivi da una violazione di norme diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l'illegittimità della condotta, qualora - all'esito della predetta distinta valutazione - l'accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba considerarsi "contra ius". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse giudicato riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. il conferimento da parte del presidente di una provincia - in violazione delle vigenti norme regolamentari - di un incarico dirigenziale, ad un soggetto privo dei requisiti richiesti, nell'ambito della struttura amministrativa dell'ente territoriale). (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11394 del 18 marzo 2015)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

154





Risponde di abuso d' ufficio e di falso ideologico il ragioniere comunale che abbia concorso all' adozione di provvedimenti finalizzati al frazionamento di alcuni appalti, al fine di consentire l' affidamento diretto degli stessi o, in altri casi, la proroga di contratti ancora in corso di esecuzione.

È questo il principio affermato dalla Cassazione penale, sezione sesta, con la sentenza n. 1743 del 15 gennaio 2019 .

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 155



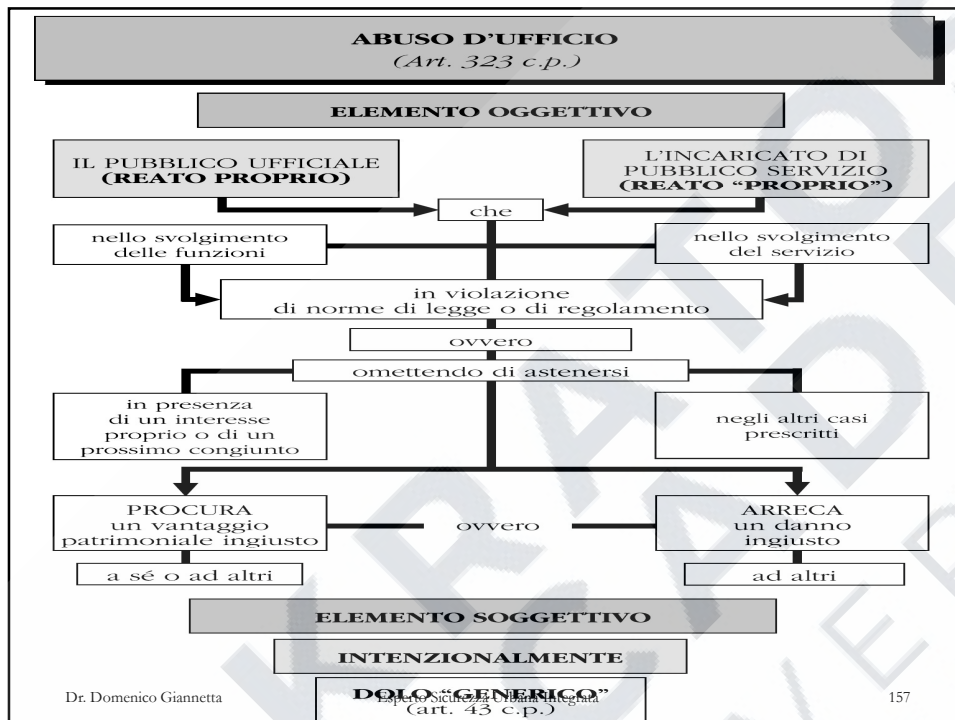
Commetterebbe tale reato ad esempio il dirigente comunale degli "Affari generali e personale" che adotta un atto amministrativo diretto all'assunzione temporanea della figlia per chiamata diretta presso il Corpo di Polizia Locale, quindi non astenendosi in una situazione di conflitto di interessi e per di più favorendo la figlia a discapito di terzi che possedevano più requisiti per l'assunzione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 156





Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

158





Cass. pen. n. 49526/2017

Il reato di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen., è un reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la cui configurabilità va esclusa solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti, ma non in relazione a notizie inesatte. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la inoffensività della rivelazione da parte di un funzionario della cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, su richiesta informale di un privato, dell'assenza della iscrizione di quest'ultimo nei registri consultabili da tale ufficio, iscrizione in realtà esistente ma segretata dal pubblico ministero).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49526 del 27 ottobre 2017)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

159



Cass. pen. n. 39337/2015

Integra il reato di rivelazione di segreti di ufficio la divulgazione, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, del contenuto di una informativa di reato e delle indagini eseguite, essendo irrilevante che gli atti o i fatti segreti siano già conosciuti in un ambito limitato di persone, quando la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di divulgazione a settori ben più vasti di pubblico. (Fattispecie relativa alla consegna, da parte di un Tenente della Polizia Provinciale, di un'informativa di reato - avente ad oggetto l'esistenza di un'indagine sull'inquinamento di alcuni invasi, ed i valori nocivi riscontrati - ad un esponente politico, il quale la inoltrava ad un quotidiano determinando l'integrale pubblicazione dell'informativa stessa).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39337 del 29 settembre 2015)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

160





KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



Cass. pen. n. 5818/2017

L'autista soccorritore del servizio 118, incaricato di pubblico servizio, è tenuto all'obbligo del segreto d'ufficio previsto, per gli impiegati civili dello Stato, dall'art. 28, l. 7 agosto 1990, n. 241. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. in quanto lo stesso aveva rivelato ad un giornalista le notizie relative alla dinamica di tre omicidi in relazione ai quali aveva prestato il proprio servizio). ([Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5818 del 8 febbraio 2017](#))

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



161



KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



Cass. pen. n. 51691/2014

Integra gli estremi del reato di rivelazione di segreto di ufficio la comunicazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi diretti a far conoscere anticipatamente, a uno o più concorrenti, con l'esclusione di tutti gli altri, l'oggetto della prova d'esame (nella specie la traccia di un tema) specificamente ritenuto fra i più probabili dalla commissione stessa, trattandosi di notizia "di ufficio" destinata a rimanere segreta. ([Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 51691 del 11 dicembre 2014](#))

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



162





Cass. pen. n. 49133/2013

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto. (Nella specie un cancelliere in servizio presso un tribunale civile aveva fatto visionare tre fascicoli custoditi nel suo ufficio, relativi a ricorsi per decreto ingiuntivo, ad una persona del tutto estranea sia all'ufficio, sia ai procedimenti visionati). (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 49133 del 6 dicembre 2013)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

163



DLgs. 50/2016 – Codice degli Appalti – Art. 53 Accesso agli atti e riservatezza

... 2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

164





Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 165



Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 166





Ratio Legis

La disposizione in esame è qui diretta a tutelare sia l'efficace attuazione delle funzioni istituzionali della P.A. nei settori d'intervento tipizzati, sia il diritto della persona all'informazione sui procedimenti cui è interessata, in quanto funzionale alla controllabilità dell'agire amministrativo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 167



Cass. pen. n. 33857/2014

Il delitto di omissione di atti d'ufficio è un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto non già di un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo, ossia con tempestività, in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente la decisione impugnata avesse escluso la configurabilità del reato con riferimento alla mancata adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, in relazione al pericolo cagionato ai pedoni e ad un'abitazione da una frana insistente sulla sede stradale, cui si sarebbe potuto ovviare anche con la chiusura della strada ad opera dei Vigili del Fuoco). (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 33857 del 30 luglio 2014)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 168





Cass. pen. n. 14599/2010

In tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende qualunque ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la tempestiva attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile o più agevole l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. La ragione di giustizia si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia. Ne consegue che non attiene a una ragione di giustizia la mancata adozione, da parte di un sindaco, dei provvedimenti di natura amministrativa relativi a contravvenzioni stradali. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 14599 del 15 aprile 2010)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

169



Esempio del reato di omissione d'atti d'ufficio:

Integra il reato di cui all'art. 328, comma secondo, c.p., la condotta di un sindaco che omette di rispondere o, comunque, di fornire congrue giustificazioni nel termine di trenta giorni, a seguito della richiesta, avanzata da un dipendente comunale, di rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale per reati connessi alla sua funzione e dai quali è stato assolto

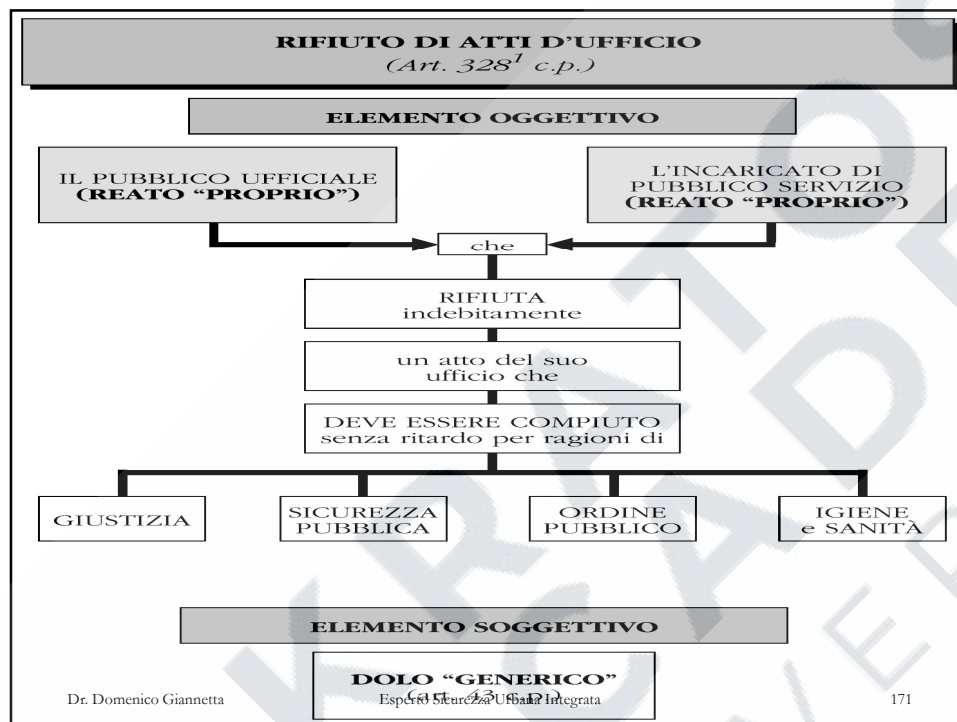
Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

170







Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 347 - Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica [\[c.p. 357\]](#) o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego [\[c.p. 358, n. 1\]](#) è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle [\[c.p. 360; c.p.p. 289\]](#).

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [\[c.p. 36\]](#).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

173



Ratio Legis

La figura tutela il buon andamento della P.A. specificatamente diretto ad assicurare agli organi competenti l'esclusivo potere di disporre della titolarità dell'esercizio delle pubbliche funzioni e dei pubblici servizi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

174





Cass. pen. n. 48745/2011

Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è richiesto il dolo generico, che consiste nella volontà di assumere ed esercitare la funzione pubblica sapendo di non esserne autorizzato, mentre lo scopo e i motivi che hanno indotto l'agente ad usurpare la pubblica funzione possono essere considerati solo ai fini della determinazione della pena. ([Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 48745 del 30 dicembre 2011](#))

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

175



Cass. pen. n. 46826/2005

È configurabile il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, concorrente con quello di truffa, nel caso di soggetto il quale, presentandosi presso esercizi commerciali con la falsa qualifica di appartenente al corpo della Guardia di Finanza e mostrando di dover effettuare controlli fiscali, ottenga, gratuitamente o a prezzo ridotto, la consegna di merci, nulla rilevando, ai fini di una possibile esclusione del primo di detti reati, la circostanza che l'agente non abbia in realtà svolto alcun atto tipico della funzione corrispondente alla suindicata qualifica, ma si sia limitato, al solo fine di rendere maggiormente credibile l'autoattribuzione della medesima, alla fugace esibizione di un tesserino e ad una rapida scorsa ai registri fiscali. ([Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 46826 del 21 dicembre 2005](#))

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

176





Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale [\[c.p. 357\]](#), il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [\[c.p. 2, 3\]](#), è punito con la multa da euro 30 ⁽³⁾ a euro 516 [\[c.p. 31; c.p.p. 347\]](#).

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [\[c.p. 360; c.p.p. 57\]](#), che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [\[c.p.p. 331\]](#).

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [\[c.p. 120, 126\]](#).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 177



Ratio Legis

La norma tutela il corretto funzionamento della giustizia, nello specifico garantendo che la notizia di reato giunga a conoscenza dell'organo competente all'esercizio dell'azione penale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 178





Cass. pen. n. 27508/2009

Integra il delitto di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.) la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, quando egli è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione del rapporto. (Fattispecie in cui un funzionario di polizia aveva visto il suo diretto superiore, responsabile del servizio di pagamento del personale, falsificare firme di quietanza e riscuotere personalmente emolumenti spettanti ad altri colleghi, conservandoli in una busta, anziché consegnarli agli aventi diritto). (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27508 del 6 luglio 2009)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

179



Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale [\[c.p. 357\]](#), che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [\[c.c. 2700, 2702; c.p.c. 221, 227\]](#), la reclusione è da tre a dieci anni [\[c.p. 31, 32, 492, 493; c.n. 1134\]](#).

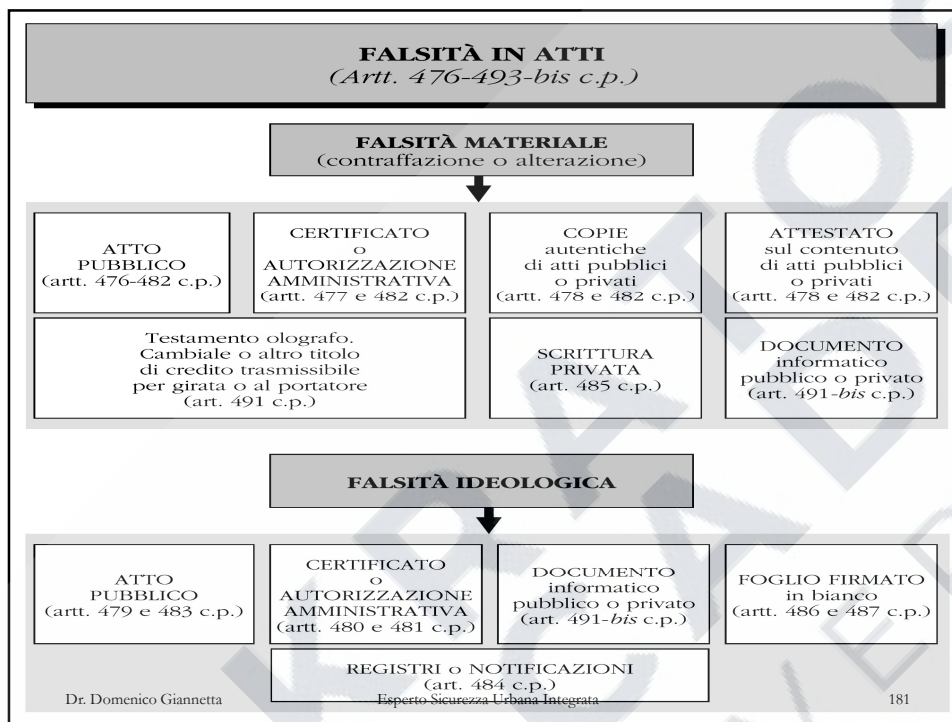
Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

180







La falsità ideologica riguarda l'atto nel suo contenuto ideale il quale risulta così non veritiero, mentre quella materiale attiene alla realtà fenomenica del medesimo nel senso che fa apparire venuto ad esistenza un atto che non è mai stato formato. Ne consegue che qualora, con riguardo a rogito notarile, le relative dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte sussiste soltanto la seconda ipotesi; in tale evenienza anche le attestazioni circa la presenza e l'attività del soggetto in realtà non comparso concorrono alla realizzazione della falsità materiale per cui esse non possono essere separatamente considerate quali integranti la falsità ideologica. Sez. V, sent. n. 3667 del 19-03-1999 (cc. del 08-02-1999), Murrighile (rv 212949).

Dr. Domenico Giannetta
Esperto Sicurezza Urbana Integrata

182





Cass. pen. n. 50569/2013

La contraffazione degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F24), rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., trattandosi di atti che attestano il pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, ed il conseguente adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 50569 del 13 dicembre 2013)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

183



Cass. pen. n. 18015/2015

Nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque. (Nella specie, relativa alla falsificazione di ricevute di pagamento di somme versate all'amministrazione comunale per l'estinzione di sanzioni amministrative, la S.C. ha escluso che la grossolanità del falso potesse desumersi dall'utilizzo, da parte dell'agente, di fotocopie di bollettini su cui venivano riportati a mano i dati relativi alle somme versate e ai contravventori, osservando che i destinatari dei bollettini falsificati non avevano mai sollevato dubbi al riguardo e che il ricorso a fotocopie di bollettini da riempire costituisce prassi non infrequente negli uffici pubblici). (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18015 del 29 aprile 2015)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

184





La falsità ideologica riguarda l'atto nel suo contenuto ideale il quale risulta così non veritiero, mentre quella materiale attiene alla realtà fenomenica del medesimo nel senso che fa apparire venuto ad esistenza un atto che non è mai stato formato. Ne consegue che qualora, con riguardo a rogito notarile, le relative dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte sussiste soltanto la seconda ipotesi; in tale evenienza anche le attestazioni circa la presenza e l'attività del soggetto in realtà non comparso concorrono alla realizzazione della falsità materiale per cui esse non possono essere separatamente considerate quali integranti la falsità ideologica. Sez. V, sent. n. 3667 del 19-03-1999 (cc. del 08-02-1999), Murrighile (rv 212949).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 185



Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni [c.p. 482], attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 [c.p. 491, 493; c.n. 1127, 1128].

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 186





Ratio Legis

La norma è diretta a tutelare la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici, specificatamente in ordine alla garanzia di veridicità delle attestazioni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 187



Essi, infatti, in via immediata e diretta tutelano il bene giuridico della **fede pubblica**, da individuarsi nella fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti e nella speditezza e certezza della loro circolazione, mentre, in via medita ed indiretta, viene altresì tutelato l'**interesse specifico che il documento genuino**, quanto alla provenienza, e veridico nel suo contenuto, **garantisce**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 188





KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE

ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



A differenza di quanto previsto dal delitto di falsità materiale, che punisce la falsa formazione di un atto o l'alterazione di un atto vero, il delitto in esame punisce la **falsità ideologica**, ovvero la falsa attestazione, da parte del pubblico ufficiale, dei fatti avvenuti in sua presenza, delle dichiarazioni raccolte o dei fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



189



KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE

ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



Così, più in generale, si ha **falsità materiale** quando sussista una divergenza tra autore apparente ed autore materiale del documento o quando il documento sia stato alterato dopo la sua formazione, mentre si ha l'opposta figura del **falso ideologico** quando nell'atto sono contenute attestazioni o dichiarazioni non vere o non accadute nella realtà fenomenica.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



190





Quanto alla nozione di atto pubblico, è stato chiarito che tale concetto è più ampio di quello abbracciato in sede civilistica dall'articolo 2699 c.c., venendo a ricomprendersi non solo quei documenti redatti con le prescritte modalità da un **notaio** o da un **pubblico ufficiale autorizzato a dar loro pubblica fede**, ma anche quei documenti formati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, **attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza** ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica. La falsità deve dunque investire un atto che abbia la **potenzialità di assumere giuridica rilevanza**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

191



Cass. pen. n. 26181/2010
Integra il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di comandante dei vigili urbani, attesti falsamente - a seguito di sopralluogo - la conformità di una casa di riposo (cosiddetta "casa protetta") ai requisiti di legge ai fini dell'esercizio dell'attività. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26181 del 8 luglio 2010)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

192





Cass. pen. Sez. II Sent., 16/02/2018, n. 22972 (rv. 273001)
Falsa attestazione della propria presenza in ufficio da parte di pubblico dipendente - Aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, rendono comunque applicabile la circostanza aggravante ex art. 61 n. 9 cod. pen., poiché detta attestazione ha finalità di rilievo pubblico, al fine di rendere certo lo svolgimento della pubblica funzione da parte di coloro che ne sono preposti, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

193



OFFESE, MINACCE E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE

In caso di offese, minacce o lesioni a danno del Pubblico Ufficiale - magari durante la fase di contestazione della violazione - il contravventore si troverà a rispondere del delitto di cui all'art. 336 C.P. (violenza e/o minaccia) o del delitto di cui all'art. 337 C.P. (resistenza).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

194





OFFESE, MINACCE E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE

Violenza e/o Minaccia: si ha quando qualcuno usa violenza o minaccia nei confronti di un pubblico ufficiale per costringerlo a fare o ad omettere un Atto del proprio Ufficio o Servizio.

Resistenza: si realizza quando con la violenza o con la minaccia, qualcuno si oppone al compimento di un atto legittimamente compiuto dal pubblico ufficiale. L'opposizione deve essere attiva, cioè deve manifestarsi in azioni vere e proprie, mentre la Resistenza Passiva non integra il reato.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 195



Reati contro i Pubblici Ufficiali

Art. 336 c.p. - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [\[c.p. 357\]](#) o ad un incaricato di un pubblico servizio [\[c.p. 358\]](#), per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [\[c.p. 29, 32; c.p.p. 7\]](#).

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 196





Reati contro i Pubblici Ufficiali

Art. 337 c.p. - Resistenza a un pubblico ufficiale

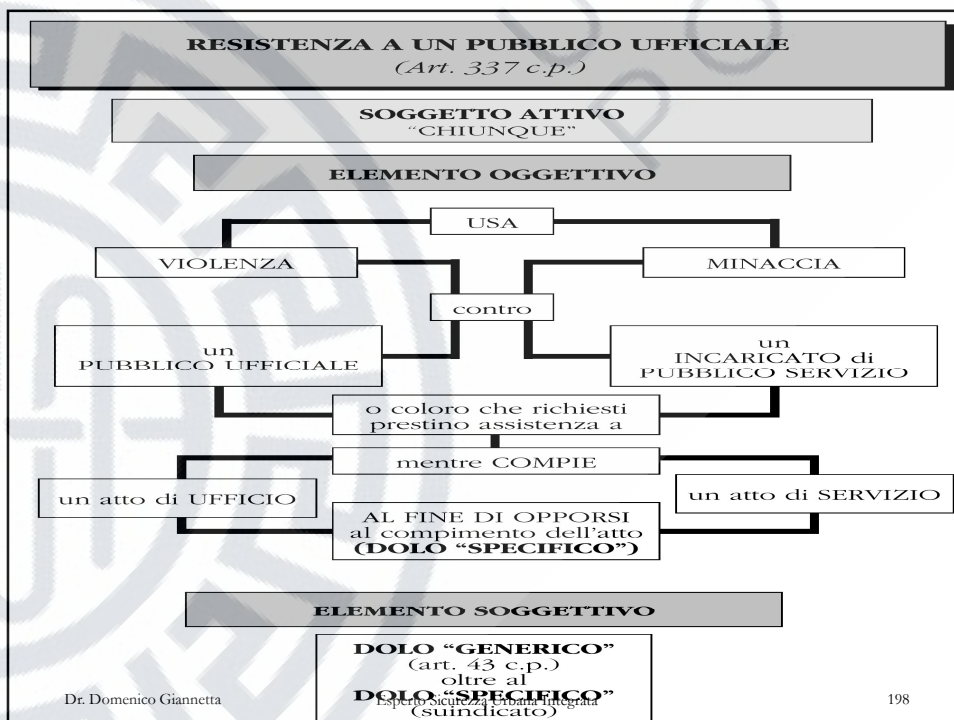
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale [\[c.p. 357\]](#) o ad un incaricato di un pubblico servizio [\[c.p. 358\]](#), mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [\[c.p. 29, 32; c.p.p. 7\]](#).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

197





Reati contro i Pubblici Ufficiali

Art. 341-bis. -(oltraggio a pubblico ufficiale)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

199



Altri Reati

Art. 340 c.p. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi previsti da particolari disposizioni di legge [\[c.p. 431\]](#) ⁽¹⁾ cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico [\[c.p. 358\]](#) o di un servizio di pubblica necessità [\[c.p. 359\]](#) è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni [\[c.p. 29, 32\]](#).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

200





Altri Reati

Art. 651 c.p. - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale [c.p. 357, 366] nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

N.B. La semplice qualifica di pubblico ufficiale non consente da solo di poter trattenere una persona che rifiuti le generalità, né procedere ad altri atti di identificazione, mancando la specifica qualifica di Agente od Ufficiale di P.G.. In caso di rifiuto di generalità i pubblici ufficiali chiederanno se possibile l'intervento delle Forze di Polizia; in caso di impossibilità si procederà a redigere apposita notazione per gli uffici di polizia per il seguito di competenza (notizia di reato all'A.G. ai sensi dell'art. 347 C.P.P.).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 201



LA QUERELA DI FALSO

La **querela di falso** è l'unico strumento per contestare l'aspetto estrinseco di un atto pubblico e di una scrittura privata riconosciuta. È un'iniziativa giudiziaria con struttura simile al giudizio di verifica. **Nonostante il nome, non ha alcun collegamento con la querela penale.**

La falsità del documento è una discordanza tra la realtà e ciò che appare dal documento stesso. Può investire il documento nella sua materialità estrinseca quanto il pensiero espresso in esso. Nel primo caso si ha falsità materiale che può concretarsi nella contraffazione o nell'alterazione. Nel secondo caso si ha falsità ideologica, che consiste nell'enunciazione falsa del suo contenuto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 202





LA QUERELA DI FALSO

La querela di falso, disciplinata dagli artt. 221 e seguenti del c.p.c., come è noto, configura il procedimento, diretto ad accertare l'autenticità o la falsità della prova documentale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

203



LA QUERELA DI FALSO – Art. 221 CPC

Art. 221 (Modo di proposizione e contenuto della querela)

La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza. È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

204



Tipologie di Responsabilità

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 205

Le cinque tipologie di responsabilità

- ❖ **Civile**
- ❖ **Amministrativo / contabile**
- ❖ **Penale**
- ❖ **Disciplinare**
- ❖ **Dirigenziale**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata SAFETY & SECURITY 206





Fonte costituzionali

Articolo 28 della Costituzione Italiana

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 207



Fonti Costituzionali

Articolo 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 208





Responsabilità civile

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  209



Forme di responsabilità civile

Nell'ambito della responsabilità civile dell'amministratore o funzionario pubblico è possibile distinguere tra:

- ❖ Responsabilità extracontrattuale o aquiliana;
- ❖ Responsabilità precontrattuale;
- ❖ Responsabilità contrattuale;
- ❖ Responsabilità da contatto sociale.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  210





Codice Civile

Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Tale tipologia di **responsabilità detta "aquiliana"** individua la produzione, dolosa o colposa, di un danno ingiusto ad altri, senza violazione di una preesistente obbligazione, ma frutto della mera inosservanza del generale dovere del *neminem laedere*.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 211



Elementi della responsabilità aquiliana

- ❖ **il fatto illecito**
- ❖ **il danno ingiusto**
- ❖ **il nesso di causalità** (giuridica e materiale) tra il fatto e il danno
- ❖ **la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo**

Per colpa s'intende la negligenza, l'imprudenza o l'imperizia.
Si suole al riguardo distinguere tra **colpa generica e colpa specifica**.
La prima indica l'inosservanza di quelle regole di diligenza e prudenza idonee ad evitare o diminuire il danno che, benché non tradotte in leggi o regolamenti, siano però entrate nell'uso corrente e abitualmente applicate.
Viceversa la colpa specifica è integrata dalla violazione di norma, regolamenti, ordini o discipline.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 212





Responsabilità civile contrattuale

Tale tipologia di responsabilità civile si configura come **inadempimento di una preesistente obbligazione** tra le parti che comporta l'applicazione delle regole dettate dagli artt. 1218 ss c.c..

Per tale responsabilità si ritiene debba rispondere la sola Pubblica Amministrazione e non anche il dipendente pubblico (il quale potrebbe però rispondere a titolo extracontrattuale del danno arrecato al terzo creditore).

Art.1218 c.c.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 213



TUEL - Articolo 191 - Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

...

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, **il rapporto obbligatorio intercorre**, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'*articolo 194*, comma 1, lettera e), **tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura**. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

...

Debiti fuori bilancio

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 214





D.Lgs. 267/2000 - Articolo 191 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

...

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

215



D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Art. 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) **acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilizzi ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.**

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

216





Responsabilità precontrattuale

La responsabilità precontrattuale, applicabile anch'essa alla sola p.a. contraente (e non al singolo dipendente), individua infine le ipotesi di violazione del dovere di non ledere l'altrui libertà negoziale, ovvero delle norme che regolano la fase delle trattative negoziali la cui inosservanza si traduca in un danno per la controparte vanamente impegnatasi nella negoziazione, da risarcire ai sensi degli art.1337 e 1338 c.c.. **Ad esempio sussiste la responsabilità della p.a. a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. nel caso in cui l'amministrazione, dopo avere indetto una gara di appalto e pronunciato l'aggiudicazione, dispone la revoca dell'aggiudicazione stessa e degli atti della relativa procedura per carenza delle risorse finanziarie occorrenti sacrificando gli affidamenti suscitati nell'impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi.** Il risarcimento del danno va riconosciuto nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso. Si pensi ancora a casi di omissione, dolosa o colposa, di atti necessari per la validità o efficacia di un contratto, o al recesso irragionevole da trattative in assenza di sopravvenienze di fatto o di diritto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 217



Giurisdizione

La Sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 5 settembre 2005, n. 6, ha chiarito che in base all'art. 6, legge n. 205 del 2000 sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per tutte le controversie tra privato e P.A. riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti di lavoro, forniture e servizi (la fase di evidenza pubblica rivolta alla scelta del contraente privato); e ciò sia che tali controversie concernino interessi legittimi, sia che riguardino diritti soggettivi. Sussiste quindi la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per le controversie che riguardano la responsabilità precontrattuale della p.a. per il mancato rispetto da parte di quest'ultima delle norme di correttezza di cui all'art. 1337 c.c. prescritte dal diritto comune.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 218





Responsabilità da contatto sociale

Alcuni orientamenti giurisprudenziali (Cons. Stato, sez.VI, 30/12/2014 n. 6421) tendono ad estendere alla pubblica amministrazione la responsabilità da contatto sociale, quando il comportamento dell'amministrazione sia da qualificare come negligente o imprudente secondo i parametri dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 241/1990, i quali implicano il corretto sviluppo procedimentale e la legittima emanazione del provvedimento finale, salvo errore scusabile. Tanto comporta che la responsabilità dell'amministrazione pubblica per lesione di interessi legittimi non del tutto coincide con quella extracontrattuale, sussistendo anche profili (rilevanti, in particolare, sul piano probatorio) assimilabili a quelli della responsabilità contrattuale, in considerazione dell'interesse giuridicamente protetto al giusto procedimento amministrativo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 219



... ancora sulla responsabilità da contatto sociale ...

La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica. Secondo parte della dottrina e la giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico ex art. 1173 c.c.. Ne deriva che, secondo tale orientamento, in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c., anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte (non già in un contratto ma) nel "contatto sociale qualificato" determina una responsabilità di tipo contrattuale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 220





... ancora sulla responsabilità da contatto sociale ...

La speculazione dottrinale e giurisprudenziale intorno al concetto di **responsabilità da contatto sociale qualificato ha finalità eminentemente garantista**, atteso che riconducendo la responsabilità da contatto sociale nell'alveo della responsabilità contrattuale **il soggetto danneggiato beneficia di indubbi vantaggi sotto il profilo della prescrizione** (10 anni nella responsabilità contrattuale a fronte del termine di 5 anni previsto per la responsabilità extracontrattuale) **e dell'onere della prova** (si noti che, in virtù del principio della vicinanza della prova, nella responsabilità contrattuale può dirsi operante l'inversione dell'onere della prova, potendo il danneggiato limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte alla quale spetterà, invece, provare di avere adempiuto all'obbligazione).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

221



... ancora sulla responsabilità da contatto sociale ...

La casistica ha, tra i vari casi, riguardato:

- ❖ **la responsabilità dell'insegnante per l'autolesione dell'allievo** (la responsabilità dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona);

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

222





... ancora sulla responsabilità da contatto sociale ...

- ❖ **la responsabilità della banca** per il pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario;
- ❖ **la responsabilità del medico-chirurgo nei confronti del paziente** (l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l'obbligazione di quest'ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul «contatto sociale», ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

223



Responsabilità amministrativo contabile

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

224





La Corte dei conti è un organo di rilievo costituzionale, con funzioni di controllo e giurisdizionali, previsto dagli articoli 100 e 103 della Costituzione italiana che la ricomprende tra gli organi ausiliari del Governo.

La normativa sulla corte dei conti è frammentata, ricordiamo in particolare il t.u. relativo al R.D. 12/07/1934, n. 1214 integrato dal Decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 (convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1994, n. 19) e dalla Legge 14/01/1994, n. 20 nonché dalla Legge 20/12/1996, n. 639. Modifiche sono state introdotte anche dalla legge 205 del 2000.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 225



La Corte dei conti è un organo polifunzionale.

Notevole importanza riveste la funzione giurisdizionale nel campo dell'amministrazione pubblica. La Corte dei Conti è infatti giudice speciale amministrativo previsto dall'art. 103 della Costituzione. In tale veste ha giurisdizione nelle materie della contabilità pubblica e nelle altre materie previste dalla legge.

È chiamata a **decidere in merito alle controversie in materia di contabilità pubblica ed in particolare alle azioni di responsabilità amministrativa nei confronti dei pubblici dipendenti e dei pubblici amministratori**, nonché degli amministratori e funzionari delle società sotto il controllo pubblico, e riguardo al contenzioso pensionistico.

Effettua un **controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e della pubblica amministrazione**, ed un **controllo di gestione a consuntivo sui bilanci dello stato, delle amministrazioni pubbliche e di quegli enti per i quali lo stato contribuisce alla gestione ordinaria.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 226





Le funzioni di controllo della Corte sono estese alle amministrazioni decentrate dello stato (Regioni, province e comuni), al fine di garantire i vincoli di stabilità interni all'Italia e quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Rilascia pareri consultivi su istanza di parte degli enti locali.

Anche per i **controlli sulle amministrazioni locali, il controllo è sia preventivo, sulla legittimità degli atti, che consuntivo, sui risultati della gestione finanziaria.** In questo caso le Sezioni decentrate della Corte riferiscono ai Consigli degli enti interessati.

Svolge le sue funzioni consultive predisponendo pareri e referenti, quando è chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato dei controlli.

Svolge il ruolo di magistratura contabile della pubblica amministrazione. **In sede di controllo, con la forza di un titolo esecutivo può modificare, sospendere, annullare provvedimenti di altri organi dello Stato per una insufficiente copertura finanziaria o per l'impiego non ottimale delle risorse pubbliche.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 227



Fonti normative

Art. 82 della legge di contabilità dello Stato
R.D. 18.11.1923, n. 2440

L'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo.

Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 228





Fonti normative

Art. 83 della legge di contabilità dello Stato - R.D. 18.11.1923, n. 2440

I funzionari di cui ai precedenti articoli 81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma dei precedenti articoli 81 e 82, debbono farne denuncia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti accerti che fu omessa denuncia a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 229



Fonti normative

Art. 52 Testo Unico delle Leggi della Corte dei Conti

R.D. 12.07.1934, n. 1214

I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 230





Fonti normative

Art.18. T.U. Impiegati dello Stato - Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione - DPR 10 gennaio 1957, n. 3

L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

Art. 19. T.U. Impiegati dello Stato. Giurisdizione della Corte dei conti.

L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

231



Dlgs. 267/2000 - Articolo 93 Responsabilità patrimoniale

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

232





Elementi costitutivi dell'illecito amministrativo

Azione od omissione

Colpa grave

Danno

Nesso di causalità tra comportamento e danno

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  233



Azione od omissione

AZIONE: qualunque comportamento dell'amministratore e quindi sia un'attività materiale che giuridica, formalizzata, cioè, o in un atto amministrativo o in atti contrattuali.

OMISSIONE: il non svolgere un'attività dovuta per legge (omissione) corrisponde alla commissione di un atto illegittimo e/o illecito (es: la mancata riscossione di imposte corrisponde ad un illegittimo esonero di privati dal pagamento delle imposte medesime).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  234





Secondo la definizione che fornisce il **codice civile**, **all'art. 1176**, nell'esecuzione di una prestazione si richiede che venga adottata la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia, ovvero quella tipica dell'uomo medio, dell'uomo di strada.

Al contrario, nel caso si tratti di attività professionali che implicino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, **si richiede una diligenza maggiore e più specifica, ed in questo caso, l'art. 2236 c.c. prevede che l'esecutore risponda dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 235



Codice Civile

Art. 1176 - Diligenza nell'adempimento

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 236





Codice Civile

Art. 2236 - Responsabilità del prestatore d'opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 237



Il nostro Ordinamento Giuridico prevede due gradazioni di colpa:

- ❖ **quella ordinaria**, chiamata colpa lieve, sorge quando non viene usata la diligenza, la prudenza e la perizia propria dell'uomo medio (in altre parole, si tratta di un errore scusabile).
- ❖ **quella straordinaria**, chiamata colpa grave che si ravvisa nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell'ambito, osservano e avrebbero osservato (in altre parole, per colpa grave si intende il compimento da parte del professionista di un errore grossolano, non scusabile).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 238





Colpa grave

La nozione di colpa grave – oggi rilevante – non è delle più semplici, ma si può così sintetizzare: **una macroscopica e inescusabile negligenza ed imprudenza nell'espletamento delle mansioni e/o nell'adempimento dei propri doveri istituzionali**, cioè un atteggiamento di estrema superficialità, trascuratezza nella cura di beni e interessi pubblici (amministratori) ovvero un comportamento caratterizzato da un grado di diligenza, prudenza, perizia, razionalità e correttezza decisamente inferiore allo standard minimo professionale (dirigenti e dipendenti in genere).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 239



Il comportamento di un agente di polizia deve ritenersi caratterizzato da **colpa grave** per l'uso imprudente dell'arma di dotazione e si colora di ulteriore gravità, quando il medesimo agente, al fine di impedire l'individuazione della stessa, alteri la pistola usata nel corso di un'operazione di polizia conclusasi con la morte di una persona, subendo, così, in sede penale la condanna per il reato di frode processuale (art. 374 c.p.).

È stata, altresì, riconosciuta la responsabilità a titolo di **colpa grave** (Corte dei Conti, sez. Campania, n. 54 del 5 giugno 2001) di un sottufficiale dei Carabinieri, quando il militare ha estratto l'arma dalla fondina in modo incauto, causando così il ferimento di una persona (nella fattispecie lo sparo era avvenuto mentre il militare estraeva la rivoltella dalla fondina per riporla in un cassetto e il perito di parte ha sostenuto che il caricamento era avvenuto all'atto dell'introduzione nella fondina stessa, effettuata celermente nel contesto di una precedente operazione di inseguimento).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 240





Poliziotto coinvolto in un sinistro stradale. Assolto dalla Corte dei Conti. Danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici di proprietà dello Stato

Corte dei Conti Piemonte Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 21-02-2019) 15-04-2019, n. 51

La colpa grave necessaria per configurare, in occasione di incidenti stradali, la responsabilità amministrativa del conducente, non possa determinarsi con riferimento alla sole norme di circolazione stradale, ma consista in un comportamento gravemente imprudente o nell'inosservanza delle più comuni regole di attenzione, diligenza e cautela, cui sono comunque tenuti tutti i soggetti che guidano veicoli circolanti su aree pubbliche.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

241



Posizioni organizzative, è colpa grave il mancato controllo sugli atti dei propri funzionari

Con la sentenza n. 32 del 19.09.2019, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Toscana, **ha precisato che il responsabile di posizione organizzativa che appone la propria firma agli atti predisposti dai funzionari senza operare mai alcun controllo, nemmeno a campione, è suscettibile di condanna per responsabilità sussidiaria a titolo di colpa grave, per omessa vigilanza e/o controllo.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

242





Il danno erariale

nell'ordinamento giuridico italiano, è il danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 243



Danno

Dall'attività dell'agente amministrativo deve derivare un danno per la P.A..
L'attività solo illegittima, ma non anche illecita (cioè produttiva del danno), non comporta di per sé una responsabilità patrimoniale.

A. Il danno si distingue in danno patrimoniale e danno non patrimoniale (o di immagine). **Il danno patrimoniale** può consistere o nell'esecuzione di una spesa inutile o eccessiva rispetto alle finalità pubbliche da conseguire o in una entrata dovuta ma non realizzata. **Il danno all'immagine della p.a.** (la lesione della reputazione nella considerazione della collettività) è stato di recente circoscritto ad alcuni casi ben delimitati e collegati alla commissione di reati contro la P.A..

B. Nella determinazione del danno, il giudice deve tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione.

C. Esiste comunque il potere di riduzione del giudice contabile.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 244





Nesso di causalità tra comportamento e danno

Non è responsabile colui la cui partecipazione al fatto è del tutto marginale e quindi **non ha concorso alla produzione del danno in caso di partecipazione al fatto di vari soggetti, il danno va ripartito in base all'efficacia causale di ciascuna partecipazione (principio di parziarietà)**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 245



Altri caratteri della responsabilità

- 1. La responsabilità è parziaria (non solidale):** diventa solidale solo per coloro che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo.
- 2. La responsabilità è personale** e si trasmette agli eredi solo in caso di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi.
- 3. Resta ferma la insindacabilità** nel merito delle scelte discrezionali.
- 4. L'azione si prescrive in cinque anni.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 246





Applicazione del principio di parziarietà per le deliberazioni degli organi collegiali dell'ente locale

Negli organi collegiali – come in tutti i casi di compartecipazione al fatto - **valutate le singole responsabilità, ciascuno viene condannato per la parte che vi ha preso.** Vale quindi il principio della parziarietà, mentre si ha responsabilità solidale nel caso in cui i soggetti concorrenti abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo.

Nel caso (normale) di responsabilità parziaria il danno tra i vari componenti dell'organo va così ripartito: **a ciascun componente va attribuita la quota di danno in proporzione alla sua partecipazione causale e, quindi, normalmente, in parti uguali.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 247



Non è da escludere una diversa ripartizione proporzionale nel caso in cui risulti che alcuni soggetti abbiano assunto una posizione più determinante rispetto agli altri. Basti pensare, ad esempio, **all'assessore o al sindaco proponente che hanno avuto modo di approfondire in maniera particolare la tematica e l'hanno illustrata ai colleghi stimolando una data decisione.** Nel caso (piuttosto raro) di responsabilità solidale (ipotesi di illecito arricchimento o dolo), tutti coloro che hanno votato a favore risponderanno per l'intero danno. E' ovvio, poi, che nei rapporti interni, ciascuno potrà rivalersi, *pro quota*, nei confronti degli altri condannati.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 248





Insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali

Va rimarcata la notevole valenza teorica ed operativa del **principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, sancito dal novellato art. 1, comma 1, legge n. 20 del 1994**. Trattasi di una conferma settoriale del generale principio del riparto dei poteri già enunciato dalla magistratura contabile in alcune pregresse decisioni: **come ha ribadito la Corte dei conti a sezioni riunite, la ratio della norma va ricercata nel principio generale secondo cui il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nel valutare quali siano le migliori scelte gestionali e i migliori strumenti da utilizzare. Inoltre, un pregnante sindacato su tali scelte discrezionali paralizzerebbe, o, quanto meno, potrebbe condizionare le iniziative di pubblici amministratori o dirigenti.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

249



Legge 14/01/1994, n. 20 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti - 1. Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica **è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.** In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

...

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

250





Di analoga regola, come è noto, si fa sistematica applicazione anche innanzi al complesso Tar - Consiglio di Stato, a cui è precluso il sindacato sul merito sugli atti della p.a., **salvo che la scelta discrezionale dell'amministrazione si traduca in eccesso di potere**. Parimenti presso la magistratura contabile la norma è ormai di frequente protagonista di rilevanti contenziosi che hanno spesso portato all'assoluzione dei convenuti. Tra le più frequenti applicazioni di tale principio è sufficiente far riferimento alle scelte transattive operate dalla p.a., o alle spese per rappresentanza, per donativi, per contributi a manifestazioni culturali o gemellaggio, alle consulenze esterne, alle scelte di resistere in giudizio invece di chiudere in via amministrativa stragiudiziale un contenzioso o un possibile contenzioso.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

251



Esimente di responsabilità nei confronti degli amministratori degli enti locali

Al fine di chiarire la portata dell'esimente politica prevista dalla citata norma, pare utile riportare l'interpretazione elaborata dalla Corte dei conti, che ha precisato che **l'esimente di responsabilità può operare soltanto quando l'atto generativo del danno ingiusto riguardi «materie di particolare difficoltà tecnica e giuridica, dovendosi altrimenti ritenere che l'evidenza dell'erroneità dell'atto sia tale da escludere la stessa buona fede dei titolari dell'Organo politico»**

(Sez. II giurisdizione centrale, sentenza n.303/2003)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

252





❖ La predetta disposizione pertanto **“ha un senso logico solo ove venga interpretata come volta a sancire una irresponsabilità dei titolari degli organi politici ogniqualvolta, per la particolare difficoltà delle questioni tecniche e giuridiche sottese alle decisioni da prendere, non possano essere imputati agli stessi errori che avrebbero potuto essere evitati solo con il possesso di determinate conoscenze specialistiche”** (Sez. I giurisdizione centrale, sentenza n.282/2002).

❖ Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il comportamento degli amministratori è stato ritenuto inescusabile, e connotato da colpa grave, nel caso di adozione di atti non conformi a inequivoca normativa di riferimento, nelle specifiche e varie materie, e non conformi a costante giurisprudenza (Sez. giurisd. Lombardia, sentenza n.142/2015).

❖ Le considerazioni sopra esposte valgono anche nell'ipotesi di adozione di atti contabili quali l'approvazione del bilancio comunale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

253



Giurisdizione contabile in ipotesi di responsabilità degli amministratori di società partecipate da un ente pubblico

Le Sezioni Unite della Cassazione, con decisioni 19.12.2009 n.26806 e 15.01.2010 n.519, hanno statuito che **va esclusa la giurisdizione della Corte dei conti, dovendosi affermare la giurisdizione del Giudice ordinario, nel caso di responsabilità degli amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico**, atteso che tali società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico. La scelta della P.A. di acquisire partecipazioni in società private implica, infatti, il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

254





La scelta della P.A. di acquisire partecipazioni in società private implica, infatti, il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta. Dall'identità dei diritti e degli obblighi facenti capo ai componenti degli organi sociali di una società a partecipazione pubblica, pur quando direttamente designati dal socio pubblico, logicamente perciò discende la responsabilità di detti organi nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini — contemplati dagli artt. 2392 e segg. del codice civile — in cui tali diverse possibili proiezioni della responsabilità sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra società privata.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

255



... ancora sulle partecipate ...

E' stato riconosciuto, invece, il carattere di responsabilità amministrativo / contabile per coloro (amministratori pubblici, dirigenti, funzionari) che, all'interno dell'ente locale, per legge, statuto o regolamento, devono vigilare sulle società partecipate. Costoro devono fare tutto ciò che è necessario per garantire l'integrità del patrimonio sociale, anche mediante l'assunzione delle indispensabili iniziative per ottenere il risarcimento, quale socio-azionista, da parte degli amministratori della società (art. 2392 Codice Civile). In conclusione, rispondono davanti alla Corte dei conti gli amministratori, dirigenti e funzionari degli enti locali che sono a vario titolo coinvolti nella gestione e nel governo delle società detenute dalle amministrazioni pubbliche locali. Da ciò la necessità che soprattutto gli organi politico-amministrativi degli enti locali predispongano idonei strumenti organizzativi, aumentino i controlli, partecipino alla governance al fine anche di evitare un'eventuale responsabilità erariale in caso di omissioni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

256





La responsabilità solidale della PA

La pubblica amministrazione può essere chiamata a rispondere di tali danni causati a terzi solo qualora il proprio dipendente li abbia arrecati nell'esercizio di compiti istituzionali o di compiti legati da "occasionalità necessaria" con compiti di istituto.

SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1984, 1117, secondo il quale "non sono riferibili all'Amministrazione ... le azioni che non provengono da soggetti i quali possano essere considerati agenti di essa, ... gli atti personali degli agenti (lettere e negozi privati), ... gli atti viziati da incompetenza assoluta (straripamento di potere) e i comportamenti posti in essere volutamente (dolosamente) in violazione di norme proibitive ... (diversamente dall'opinione corrente nella dottrina francesi, si ritiene che il fatto che costituisca reato doloso istituzionalmente non può essere ascritto all'Amministrazione)".

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 257



Occasionalità necessaria

Non sussiste la fattispecie di "occasionalità necessaria" in quattro ipotesi-tipo:

- a) qualora l'autore materiale non sia qualificabile come pubblico dipendente;
- b) qualora il pubblico dipendente produca un danno con comportamenti o provvedimenti che siano espressivi di straripamento di potere (incompetenza assoluta);
- c) qualora il dipendente produca un danno con comportamenti o provvedimenti che attengano alla sua vita privata e/o che non abbiano alcun riferimento alla sua qualifica di pubblico dipendente (es. fuori dall'orario di servizio);
- d) qualora il dipendente, pur nell'esercizio di proprie funzioni (es. durante l'orario di servizio), agisca per finalità e motivazioni assolutamente incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente di appartenenza.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 258





Rapporto di impiego o di servizio con la P.A.

La Corte dei Conti ha rivendicato la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione danneggiata, ma legati alla stessa da un rapporto di servizio, che si configura quando una persona fisica, o anche giuridica (es. banca tesoriere di un ente pubblico, società concessionaria per la riscossione), venga inserita a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario o impiegatizio) nell'apparato organizzativo pubblico e venga investita sia autoritativamente che convenzionalmente dello svolgimento in modo continuativo di un'attività retta da regole proprie dell'azione amministrativa, così da essere partecipe dell'attività amministrativa.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 259



Responsabilità penale

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 260





Codice Penale - Art. 43 - Elemento psicologico del reato.

Il delitto:

- ❖ **è doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- ❖ **è preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un
- ❖ **evento dannoso** o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
- ❖ **è colposo**, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

261



CP Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

262





CP Art. 358 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

263



CP Art. 359 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1)i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2)i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

264





Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a.. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, nè lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, nè tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale. Integra pertanto il reato di peculato l'appropriazione dei compensi dovuti all'Enel per la fornitura di energia elettrica ad opera dell'incaricato dell'Ente alla riscossione dei suddetti pagamenti con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura". (Cassazione penale, sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 265



Responsabilità disciplinare

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 266





D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165

Art. 55. Sanzioni disciplinari e responsabilità - (articolo così sostituito dall'art. 68 del d.lgs. n. 150 del 2009)

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.

3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.

4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 267



Codice Civile Art. 2106. Sanzioni disciplinari

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione [e in conformità delle norme corporative] (1).

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 268





Ratio legis dell'art. 2106 Codice Civile

Il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di proporzionare la gravità dell'illecito accertato rientra nel potere di organizzazione dell'impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica tutelato dall'art. 41 della Costituzione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

269



Responsabilità dirigenziale

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

270





D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 21. Responsabilità dirigenziale

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, **previa contestazione** e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.

In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, **previa contestazione** e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. *(comma così sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 150 del 2009)*

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

271



D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

...

1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, **al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio** secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, **la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.** *(comma aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 150 del 2009)*

2. *(abrogato dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge n. 145 del 2002)*

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

272





Ulteriori ipotesi di responsabilità

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 273



Dlgs. 267/2000 - Articolo 148 Controlli esterni

1. Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, **verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale**. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 274





2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.

4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

275



Legge 13/12/2010, n. 220 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).

Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)

Comma 111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

276





Sanzioni per assunzione mutuo per spese diverse da quelle di indebitamento art. 30 Legge 27.12.2002 n. 289

Comma 15 - Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  277



Art. 248 TUEL - Conseguenze della dichiarazione di dissesto

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14/01/1994, n. 20, **gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.** I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. **Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.** Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  278



Corso di Specializzazione Professionale II^ Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

SAFETY & SECURITY

279

Mi auguro di aver suscitato una giusta dose di curiosità intorno all'argomento

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

SAFETY & SECURITY

280







Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  281



**Lavorare duro per qualcosa
che non ci interessa si chiama stress.
Lavorare duro per qualcosa che amiamo
si chiama passione.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata 282



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine





Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



283



Di tutto restano tre cose:

la certezza che stiamo sempre iniziando,

la certezza che abbiamo bisogno di continuare,

la certezza che saremo interrotti prima di finire.

***Pertanto, dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino,
della caduta un passo di danza, della paura una scala, del
sogno un ponte, del bisogno un incontro.***

Fernando Pessoa

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



284



Corso di Specializzazione Professionale II^a Livello

Social Network e Sanzioni Disciplinari

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Dr. Giannetta Domenico

Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap - Esperto Sicurezza Urbana
Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Puglia
Componente Comitato Tecnico Consultivo Regione Campania
Responsabile Regione Campania Formazione SULPL

Docente Master MA881 A.A. 2018/2019 – 2020/2021 – 2022/2023
Università Telematica Pegaso

Docente Corsi di Formazione A.A. 2020/2021- 2022/2023
Università Telematica Giustino Fortunato BN

Docente Associato presso la Cattedra di Politiche e Strategie Operative per la Sicurezza Urbana – Anno 2021 – 2022

Polo Accademico Internazionale – Università degli Studi Unidemontaigne
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Docente Master Executive di I livello in Manager della sicurezza urbana – Anno 2022

Relatore Convegni Nazionali e Formatore :
Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - PL – Sulpl - Aspol - Infopol s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore S.p.A. - Assinter - Trevi Formazione - Officina della Formazione - La Formazione - Myo SpA - Centro Studi Bellunese - Consorzio Comuni di Bolzano - Formez PA - Logos PA - Isform & Consulting s.r.l. – ACSEL s.r.l. – Athena Research s.r.l.

Tel./Mail : 333/3052645 – 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

SAFETY & SECURITY 285



Dr. Giannetta Domenico

Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap - Esperto Sicurezza Urbana
Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Puglia
Componente Comitato Tecnico Consultivo Regione Campania
Responsabile Regione Campania Formazione SULPL

Docente Master MA881 A.A. 2018/2019 – 2020/2021 – 2022/2023
Università Telematica Pegaso

Docente Corsi di Formazione A.A. 2020/2021- 2022/2023
Università Telematica Giustino Fortunato BN

Docente Associato presso la Cattedra di Politiche e Strategie Operative per la Sicurezza Urbana – Anno 2021 – 2022

Polo Accademico Internazionale – Università degli Studi Unidemontaigne
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Docente Master Executive di I livello in Manager della sicurezza urbana – Anno 2022

Relatore Convegni Nazionali e Formatore :
Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - PL – Sulpl - Aspol - Infopol s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore S.p.A. - Assinter - Trevi Formazione - Officina della Formazione - La Formazione - Myo SpA - Centro Studi Bellunese - Consorzio Comuni di Bolzano - Formez PA - Logos PA - Isform & Consulting s.r.l. – ACSEL s.r.l. – Athena Research s.r.l.

Tel./Mail : 333/3052645 – 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

SAFETY & SECURITY 286

Grazie dell'attenzione
e
Buon Lavoro

